



PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Reg. delib. n. 2495

Prot. n.

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

OGGETTO:

Art.13 delle norme di attuazione del Piano generale di utilizzazione delle acque pubbliche; aggiornamento delle disposizioni attuative relative all'installazione di misuratori delle portate derivate e restituite in coerenza con le disposizioni di cui alle linee guida per la regolamentazione da parte delle Regioni e P.A. delle modalità di quantificazione dei volumi idrici ad uso irriguo, approvate con decreto del 31 luglio 2015 dal Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali.

Il giorno **29 Dicembre 2016** ad ore **09:15** nella sala delle Sedute
in seguito a convocazione disposta con avviso agli assessori, si è riunita

LA GIUNTA PROVINCIALE

sotto la presidenza del

PRESIDENTE

UGO ROSSI

Presenti:

VICEPRESIDENTE
ASSESSORE

ALESSANDRO OLIVI
CARLO DALDOSS
MICHELE DALLAPICCOLA
SARA FERRARI
MAURO GILMOZZI
TIZIANO MELLARINI
LUCA ZENI

Assiste:

IL DIRIGENTE

ENRICO MENAPACE

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta

Il relatore comunica.

Con d.P.R. 15 febbraio 2006, in vigore dall'8 giugno 2006, è stato reso esecutivo il Piano Generale di Utilizzazione delle Acque Pubbliche (PGUAP) della Provincia Autonoma di Trento previsto dall'art. 14 del d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670 ed adottato ai sensi dell'art. 8 del d.P.R. 22 marzo 1974, n. 381 concernente "Norme di attuazione dello Statuto speciale per la regione Trentino - Alto Adige in materia di urbanistica ed opere pubbliche".

L'art. 13 delle Norme di attuazione del PGUAP titolato "Misuratori di portata" prevede quanto segue:"

- 1. gli utenti di acqua pubblica devono installare dispositivi per la misurazione dei quantitativi di acqua derivata, nonché eventualmente di quella restituita, nei casi, nei tempi e secondo le modalità e i criteri tecnici stabiliti con deliberazione della Giunta provinciale, da adottarsi entro un anno dalla data di entrata in vigore del Piano generale di utilizzazione delle acque pubbliche;*
- 2. la deliberazione di cui al comma 1 può essere periodicamente aggiornata. In tal caso essa definisce i tempi per l'adeguamento delle derivazioni esistenti;*
- 3. le deliberazioni di cui ai commi 1 e 2 sono pubblicate nel Bollettino ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige;*
- 4. in ogni caso, i dispositivi di misurazione devono essere installati, entro un anno dalla data di pubblicazione della deliberazione di cui al comma 1 nel Bollettino ufficiale, con riferimento alle grandi derivazioni idroelettriche, ivi compresi gli impianti idroelettrici ad esse funzionalmente collegati nonché ad altre derivazioni, anche ad uso diverso, che utilizzano un volume annuo di acqua superiore a un milione di metri cubi."*

Con la deliberazione della Giunta provinciale n. 1164 del 8 giugno 2007 con oggetto: "Installazione dispositivi per la misurazione dei quantitativi di acqua derivata e restituita ex art. 13 delle Norme di attuazione del Piano Generale di Utilizzazione delle Acque Pubbliche." sono state attuate le disposizioni del sopra citato art. 13 e quindi ad oggi la Provincia Autonoma di Trento può contare su un sistema consolidato di gestione di dati provenienti dalla misurazione dei volumi di acqua pubblica utilizzati e restituiti che confluiscono in un sistema informativo (Sistema Informativo sui Misuratori di Portata con acronimo SI.MI.PO) appositamente creato presso la Struttura provinciale competente nella gestione delle acque pubbliche, oggi Agenzia per le Risorse idriche e l'Energia (APRIE).

In tempi relativamente più recenti L'UE ha riformato il sistema di aiuti al settore agricolo imponendo la necessità di monitorare gli utilizzi di acqua con il fine di applicare delle tariffe che tengano conto delle quantità effettivamente impiegate. In particolare con il Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), è stato introdotto l'art. 46 "Investimenti nell'irrigazione". Tale disposizione prevede che ogni investimento nel campo irriguo debba essere corredato dalla quantificazione e certificazione del risparmio idrico reso possibile dall'investimento da finanziare. Alla base di tale disposizione vi debbono essere però dei criteri e delle modalità condivisi di monitoraggio degli utilizzi (tramite misurazione o stima) che per l'appunto sono stati previsti nei passi che si descriveranno in seguito.

Con il successivo "Accordo di Partenariato 2014-2020" – Sezione II - Punto 6.1.4, si prevedeva, al più tardi entro luglio 2015, l'emanazione di Linee guida statali applicabili al FEASR, per la definizione di criteri omogenei in base ai quali le Regioni e le Province Autonome dovrebbero regolamentare le modalità di quantificazione dei volumi idrici impiegati dagli utilizzatori finali per l'uso irriguo al fine di promuovere l'applicazione di prezzi dell'acqua in base ai volumi utilizzati, sia per gli utenti associati a consorzi di irrigazione, sia per l'autoconsumo;

Riguardo alla necessità di operare dei monitoraggi dei consumi del settore irriguo, vale la pena di evidenziare anche che una delle condizionalità ex ante (la P5.2) contenuta nel Piano di sviluppo rurale 2014-2020 della Provincia Autonoma di Trento, prevede precisi impegni da attuare nel campo delle politiche incentivanti per un uso efficiente della risorsa da realizzarsi entro il 31.12.2016. In particolare l'azione a livello provinciale è articolata in 4 obiettivi:

- 1) accrescere la conoscenza circa i reali volumi della risorsa idrica utilizzati nel settore agricolo;
- 2) rendere la gestione irrigua più efficiente e congrua con le esigenze agronomiche del territorio;
- 3) internalizzare i costi ambientali ed i costi della risorsa nel canone di concessione per garantire un adeguato recupero dei costi;
- 4) attivare politiche economiche incentivanti un uso efficiente delle risorse.

Per dare avvio alla sistematica rilevazione delle quantità di risorsa idrica utilizzata in agricoltura come previsto dall'“Accordo di Partenariato 2014-2020” sopracitato, il Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali ha emanato un decreto in data 31 luglio 2015 recante: “Approvazione delle linee guida per la regolamentazione da parte delle Regioni delle modalità di quantificazione dei volumi idrici ad uso irriguo” (d’ora in poi Linee guida).

E’ utile evidenziare che dal punto di vista procedurale il punto 5 delle sopracitate linee guida, titolato: “Recepimento a livello regionale e delle province autonome” prevede quanto segue.

“In considerazione delle implicazioni e connessioni con la Politica agricola comune e con il territorio, il recepimento delle presenti linee guida dovrà avvenire entro il 31 dicembre 2016, attraverso la stesura e approvazione di un regolamento comune tra le strutture competenti in materia di: ambiente e territorio, agricoltura e sviluppo rurale, così come organizzate funzionalmente nelle diverse Regioni e Province autonome, previo parere favorevole delle competenti Autorità distrettuali.

La stesura del regolamento prevede, inoltre, un coordinamento tecnico preventivo e la relativa acquisizione di pareri tecnici da parte degli Enti irrigui competenti per la gestione delle risorse idriche a fini irrigui e della relativa rappresentanza nazionale (ANBI), in virtù della partecipazione e competenza per tutte le attività oggetto delle presenti linee guida.”

Le Linee guida di cui sopra hanno inoltre previsto la costituzione di un Gruppo di lavoro istituito presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali di cui hanno fatto parte rappresentanti del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, delle Regioni e Province autonome, delle Autorità di distretto idrografico, del Crea, dell’ANBI - Associazione nazionale bonifiche e irrigazioni e dell’ISTAT, il quale ha prodotto il documento tecnico titolato “Metodologia di stima dei volumi irrigui” che ha acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano. Sulla base di tale documento sono state tracciate delle indicazioni di come operare le stime per quelle utilizzazioni agricole escluse dalla misurazione diretta. A tal proposito la Provincia Autonoma di Trento, in considerazione della propria situazione che vede già oggi le misurazioni estese a tutte le derivazioni e restituzioni superiori al milione di metri cubi (quindi molto al di sotto del limite indicato nelle Linee guida) ed in considerazione del fatto che non è vigente sul territorio provinciale un “consiglio irriguo” ha ritenuto opportuno promuovere in accordo con i rappresentanti dei consorzi di utilizzazione delle acque a scopo irriguo, un sistema di stima dei volumi d’acqua che si prevede possa essere basato sulla registrazione dei tempi d’apertura delle valvole di distribuzione dell’acqua in pressione, associati alle caratteristiche idrauliche dell’impianto e che comunque dovrà rappresentare al meglio la realtà irrigua provinciale.

Pertanto alla luce di quanto sopra descritto, si pone oggi la necessità di aggiornare il sistema già in atto del monitoraggio delle quantità d'acqua pubblica derivata e restituita, attuato secondo i dettami dell'art. 13 delle Norme di attuazione del PGUAP attraverso la deliberazione della Giunta provinciale n. 1164 del 8 giugno 2007, armonizzandolo con le nuove disposizioni derivanti dalle Linee guida nazionali specificamente rivolte al settore irriguo. Ciò impone la necessità di approvare, a completamento di quanto già in essere, delle disposizioni che comprendano nel loro insieme tutti i misuratori e quindi anche quelli irrigui, definendo nei dettagli l'organizzazione del sistema di gestione del monitoraggio, a partire dalle modalità di misurazione, trasmissione e gestione dei dati. Nell'allegato alla presente deliberazione sono pertanto proposte una serie di disposizioni che assolvono a questo specifico obiettivo. L'attuazione di tali disposizioni avverrà attraverso l'emanazione da parte di APRIE di specifiche tecniche alle quali verrà data pubblicità tramite la pubblicazione sul proprio sito istituzionale.

In coerenza con Linee guida sopra citate, evidenziate al punto 5, si è provveduto alla richiesta di parere alle Autorità di bacino del fiume Po, del fiume Adige e dei fiumi Isonzo, Tagliamento, Livenza e Brenta Bacchiglione, ricevendone rispettivamente risposta positiva con suggerimenti e prescrizioni con nota prot. 673940 dd 15/12/2016 e con nota prot 673755 dd. 15/12/2016. Si è inoltre provveduto alla richiesta di parere alla Federazione dei Consorzi di miglioramento fondiario (COMIFO) e alla rappresentazione regionale di ANBI, ricevendone risposta positiva rispettivamente con nota prot. PAT n. 703993 dd 22/12/2016 e con nota prot. PAT n. 704008 dd 22/12/2016.

Infine in applicazione delle direttive contenute nella deliberazione della Giunta provinciale n. 6 del 15 gennaio 2016 con oggetto: "Criteri e modalità per l'esame preventivo di piani, programmi, progetti e altri atti di programmazione generale e settoriale nonché dei criteri generali di finanziamento", trattando la presente deliberazione di: "criteri generali aventi un impatto procedurale e/o organizzativo" senza impegni di spesa e senza entrate né attuali e nemmeno future, il Dipartimento territorio ambiente agricoltura e foreste ha provveduto a richiedere il parere al Dipartimento Affari finanziari, in particolare al Servizio Sistema finanziario pubblico provinciale e al Servizio Pianificazione e Controllo strategico ricevendone risposta positiva rispettivamente con nota dd. 22/12/2016 n. prot. 704081 e con nota dd. 16/12/2016 n. prot. 678173.

Ciò premesso e considerato,

LA GIUNTA PROVINCIALE

- udita la relazione;
- vista la direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2000 che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque.
- visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale e successive modificazioni, in particolare l'art.95;
- visto il d.P.R. 15 febbraio 2006 con il quale è stato reso esecutivo il PGUAP;
- visto il decreto di data 31 luglio 2015 recante: "Approvazione delle linee guida per la regolamentazione da parte delle Regioni delle modalità di quantificazione dei volumi idrici ad uso irriguo."
- visti i contributi e i pareri espressi dai servizi di staff, in particolare dal Dipartimento affari finanziari, con nota prot. 704081 dd. 22 dicembre 2016 e dal Servizio Pianificazione e Controllo con nota dd. 16/12/2016 n. prot. 678173;
- visti i pareri delle Autorità di bacino nazionali competenti sul territorio della Provincia Autonoma di Trento espressi nota prot.673940 dd 15/12/2016 e con nota prot673755 dd. 15/12/2016;
- visti i pareri della Federazione dei Consorzi di Miglioramento fondiario della Provincia Autonoma di Trento (COMIFO) e dell'ANBI Trentino-Alto Adige espressi rispettivamente con nota prot. PAT 703993 dd. 22/12/2016 e con nota prot. PAT 704008 dd. 22/12/2016;
- visti gli atti citati in premessa;

- ad unanimità di voti, espressi nelle forme di legge,

d e l i b e r a

- 1) di dare atto che è già esistente per il territorio provinciale un compiuto ed efficiente sistema di misurazione delle portate derivate e restituite attuato secondo le disposizioni dell'art. 13 delle Norme di attuazione del PGUAP;
- 2) di approvare, per le motivazioni espresse in premessa e fermo restando l'impianto della deliberazione n. 1164 dd 08.06.2007, l'articolato normativo recante "Disposizioni attuative per il monitoraggio delle derivazioni e restituzioni di acqua pubblica" riportate in allegato alla presente deliberazione di cui sono parte integrante;
- 3) di dare atto che il presente provvedimento non comporta assunzioni di spesa a carico del Bilancio provinciale;
- 4) di demandare ad APRIE, in coerenza con quanto disposto dalla deliberazione n. 1164 dd 08.06. 2007, l'emanazione delle specifiche tecniche attuative delle disposizioni di cui al punto 1) da pubblicarsi sul proprio sito istituzionale;
- 5) di disporre la pubblicazione del presente provvedimento nel sito internet istituzionale della Provincia Autonoma di Trento.

Adunanza chiusa ad ore 11:55

Verbale letto, approvato e sottoscritto.

Elenco degli allegati parte integrante

001 DISPOSIZIONI ATTUATIVE PER IL MONITORAGGIO DELLE DERIVAZIONI E RESTITUZIONI DI ACQUA PUBBLICA

IL PRESIDENTE

Ugo Rossi

IL DIRIGENTE

Enrico Menapace

ALLEGATO

DISPOSIZIONI ATTUATIVE PER IL MONITORAGGIO DELLE DERIVAZIONI E RESTITUZIONI DI ACQUA PUBBLICA

INDICE

Art. 1 – Oggetto e finalità

Art. 2 – Definizioni

Capo I “Disposizioni generali”

Art. 3 – Obblighi di quantificazione dei prelievi e delle restituzioni

Art. 4 – Strumenti per la misurazione dei prelievi e delle restituzioni

Art. 5 – Obblighi di manutenzione e controllo della strumentazione

Capo II “Disposizioni specifiche per il settore irriguo”

Art. 6 – Metodologie di stima delle quantità prelevate e delle restituite nel settore irriguo

Art. 7 – Fonti di finanziamento per il monitoraggio del settore irriguo

Art. 8 – Criteri e modalità del monitoraggio del settore irriguo

Art. 9 – Gestione flussi informativi del settore agricolo

Capo III “Disposizioni finali”

Art. 10 – Tempi di rilevazione e trasmissione dei dati al Sistema dei Misuratori di portata della Provincia Autonoma di Trento (SI.MI.PO) e al SIGRIAN

Art. 11 – Sanzioni

Art. 1 – Oggetto e finalità

1. Il presente regolamento definisce gli **obblighi** e le **modalità** di misurazione, di **raccolta e trasmissione** dei dati e di **manutenzione** in regolare stato di funzionamento dei dispositivi per la quantificazione delle portate derivate e restituite secondo quanto previsto dall’art. 13 delle NdA del PGUAP e dalla deliberazione n. 1164 del 8 giugno 2007. Inoltre, in coerenza con i criteri indicati dalle Linee guida per la regolamentazione da parte delle Regioni, delle modalità di quantificazione dei volumi idrici ad uso irriguo, approvate con Decreto del 31 luglio 2015 dal Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali (di seguito Linee guida), persegue, ai fini dell’uso irriguo le medesime finalità.

In relazione all’uso irriguo, verrà stabilito anche il **riferimento** rispetto al quale misurare e stimare i volumi e l’obbligo/esenzione di **stima** degli stessi qualora non direttamente monitorati e la metodologia che dovrà essere adottata;

Saranno infine definiti gli obblighi e le modalità di **aggiornamento periodico** delle informazioni nella banca dati di riferimento, costituita dal SIGRIAN (Sistema Informativo Nazionale per la Gestione delle Risorse Idriche in Agricoltura) gestito dal CREA-PB (Consiglio per la Ricerca in agricoltura e l’analisi dell’Economia Agraria - Centro di Politiche e Bioeconomia).

Art. 2 – Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni di cui al capitolo 2 delle Linee guida.

2. Inoltre valgono le seguenti definizioni:

- per **titolo a derivare** (altresì denominato "concessione") si intende l’atto/provvedimento che abilita all'utilizzazione dell'acqua pubblica, rilasciato ai sensi della normativa in materia;
- per **derivazione** si intende il punto nel quale l’acqua superficiale o sotterranea viene deviata o comunque sottratta dal corpo idrico naturale, in base ad un titolo a derivare; è utile

precisare che ogni titolo a derivare contiene implicitamente e esplicitamente uno o più punti di derivazione;

- per **portata o volume medio annuo continuo di concessione** (citati nelle Linee guida) si intende la portata o il volume medio annuo definiti dal titolo a derivare; si tenga conto che nelle concessioni irrigue ed in quelle per innevamento si fa riferimento alla media del periodo di utilizzo.
- per **portata o volume medio annuo continuo di derivazione** si intende la portata o il volume che può essere derivato in ogni punto di derivazione tenuto conto delle specificazioni di cui sopra; tali dati possono essere citati espressamente nel titolo a derivare o desunti in base ad altri parametri definiti dal titolo a derivare (portata max) o, infine, stimati in base alla metodologia che sarà descritta all'interno delle specifiche tecniche che saranno emanate dall'Agenzia per le Risorse idriche e l'Energia (APRIE).
- per **portata media continua ragguagliata annua** si intende la portata ricavabile dalla portata media di concessione/derivazione o dal relativo volume riguardante il periodo di utilizzo ragguagliata all'anno o meglio la portata media di concessione/derivazione x gg relativi al periodo di concessione / 365.

Capo I “Disposizioni generali comuni a tutti i misuratori”

Art. 3 – Obblighi di quantificazione dei prelievi e delle restituzioni

1. È fatto obbligo di monitoraggio e quindi divieto di attivazione di nuove concessioni, per prelievo/restituzione di acqua pubblica di portata pari o superiore a **31,7 l/s medi continui di derivazione ragguagliati all'anno corrispondente ad un volume di 1.000.000 m³ annui**, senza la preventiva installazione, l'effettiva e regolare messa in funzione di idonei dispositivi di misurazione che rispettino le caratteristiche di cui alle specifiche tecniche che saranno emanate con determinazione del Dirigente di APRIE.

2. L'obbligo di cui al comma 1 potrà essere esteso a derivazioni di portata/volume minore qualora ciò sia funzionale alla gestione di crisi idriche e per la corretta pianificazione e gestione delle risorse idriche, anche tenuto conto di particolari criticità di bilancio idrico sia di acque superficiali che sotterranee e su input dell'Osservatorio permanente sugli utilizzi idrici. Tale obbligo è stabilito con determinazione del Dirigente di APRIE.

3. Ai fini del comma 1, nel caso di nuove concessioni, il disciplinare deve prevedere l'obbligo di monitoraggio e trasmissione delle informazioni al Sistema informativo dei misuratori di portata (SI.MI.PO) della Provincia Autonoma di Trento, istituito presso APRIE; nel caso di uso irriguo e irrigazione collettiva deve inoltre contenere l'obbligo di invio dei dati al SIGRIAN, specificando anche la cadenza di rilevazione e le modalità di trasmissione secondo le specifiche tecniche proposte da CREA ed a cui APRIE darà diffusione sul territorio provinciale.

4. In particolare il disciplinare di concessione deve prevedere:

- a) la descrizione delle caratteristiche del dispositivo di misura, funzionali al tipo di misurazione richiesta;
- b) le modalità e l'obbligo della relativa installazione;
- c) il termine entro cui il dispositivo di misura deve essere installato con il divieto di entrata in funzione dell'opera di derivazione prima della regolare messa in funzione dello stesso;
- d) la clausola che dispone che i dati trasmessi al SI.MI.PO sono da considerarsi dati ambientali ai sensi del Decreto Legislativo 19 agosto 2005, n. 195 "Attuazione della direttiva 2003/4/CE sull'accesso del pubblico all'informazione ambientale" e come tali trattati e divulgati dopo essere stati opportunamente aggregati per tener conto ai sensi della lettera d), comma 2, art. 5 del decreto sopracitato, della: "...riservatezza delle informazioni commerciali o industriali, secondo quanto stabilito dalle disposizioni vigenti in materia, per la tutela di un legittimo interesse economico e

pubblico, ivi compresa la riservatezza statistica ed il segreto fiscale, nonché ai diritti di proprietà industriale, di cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30”.

5. Tutti le derivazioni e le restituzioni che superano **un milione di m³ annui**, esistenti alla data di entrata in vigore del presente regolamento, fatte salve le eccezioni per casi particolari accettate ad insindacabile giudizio di APRIE, devono già essere dotati di idonei strumenti di misura secondo quanto stabilito dall'art. 13 delle Norme di Attuazione del Piano generale di utilizzazione delle acque pubbliche e così come attuato dalla deliberazione della Giunta provinciale n. 1164 del 8 giugno 2007. I dati trasmessi al SIMI.PO sono da considerarsi dati ambientali secondo quanto specificato alla lettera d), comma 4.

Art. 4 – Strumenti per la misurazione dei prelievi e delle restituzioni

1. Per la definizione dei criteri generali d'individuazione degli strumenti di misura più idonei a rilevare i prelievi e le restituzioni, in relazione alle diverse tipologie di situazioni presenti sul territorio, si fa riferimento a quanto disposto nelle specifiche tecniche riguardanti la rilevazione e la trasmissione dei dati che saranno emanate da APRIE.

2. Per tutti i misuratori ed in particolare per quelli irrigui, tenuto conto anche della necessità di armonizzazione con le Linee guida ministeriali, **entro sei mesi** dall'emanazione del presente regolamento, APRIE, sulla base delle risultanze dei Bilanci idrici e delle conoscenze acquisite e patrimonio della struttura stessa, provvederà alla **classificazione dei misuratori** in funzione della loro collocazione e delle loro finalità, secondo diversi livelli d'uso così definiti dalle citate Linee guida:

- **I livello** - misuratori di distretto o di sub-distretto idrografico: riferiti a prelievi e restituzioni in corpi idrici che hanno effetti sul bilancio idrico a scala di distretto o sub-distretto;
- **II livello** - misuratori di bacino: riferiti a prelievi o restituzioni a corpi idrici che hanno effetti a scala di bacino idrografico di primo livello;
- **III livello** - misuratori di rete: posti in nodi significativi della rete, alla testa di comprensori irrigui o a valle dei serbatoi di accumulo;
- **IV livello** - misuratori all'utilizzatore finale: in particolare per il settore irriguo sono quelli posti alla testa del distretto (consortili) o alla singola utenza (per l'autoapprovvigionamento).

3. Di concerto con le Autorità di distretto, APRIE individua i misuratori del primo livello strategici e quindi soggetti all'obbligo del monitoraggio in tempo reale da trasmettere alle rispettive Autorità secondo specifiche tecniche che dovranno essere preventivamente condivise con le stesse Autorità e che dovranno tener conto delle indicazioni provenienti *dall'Osservatorio permanente sugli utilizzi idrici*.

4. Sono inoltre classificati come **strategici i prelievi e le restituzioni, e quindi i relativi misuratori** maggiormente incidenti sul bilancio idrico ovvero determinanti per l'approvvigionamento potabile e per le crisi idriche anche su richiesta dell' *dall'Osservatorio permanente sugli utilizzi idrici*, per i quali è richiesta l'acquisizione in continuo e in tempo reale delle informazioni riguardanti la portata oppure il volume di acqua derivato nonché l'acquisizione di ulteriori dati necessari a fornire conoscenze ai fini della pianificazione e gestione della risorsa idrica.

5. Per i prelievi strategici di cui al comma precedente, la Provincia Autonoma di Trento definisce, in accordo con gli utilizzatori, gli standard tecnici che i titolari dei suddetti prelievi sono tenuti a rispettare a garanzia dell'acquisizione in continuo e in tempo reale dei dati di portata/volume di acqua derivati e restituiti, ai fini della pianificazione del distretto idrografico o della gestione delle crisi idriche. Nel caso in cui il concessionario disponga già di un sistema di telecontrollo, la Provincia richiede il trasferimento dei dati sui propri sistemi informatici.

Art. 5 – Obblighi di manutenzione e controllo della strumentazione

1. I soggetti titolari dei prelievi, delle restituzioni di cui all'articolo 3 sono obbligati a:

- a) mantenere in efficienza la strumentazione installata al fine di garantire la corretta acquisizione delle misurazioni previste; in particolare, la taratura dei misuratori è verificata **con cadenza almeno quinquennale**;
- b) rendere gli strumenti di misura accessibili al controllo o, comunque, consentire al personale addetto al controllo l'accesso ai dispositivi di misura ed alle informazioni raccolte e registrate;
- c) comunicare tempestivamente, anche per le vie brevi, ad APRIE l'interruzione della registrazione per guasto della strumentazione o per interventi di manutenzione;
- d) provvedere entro **60 giorni**, dal momento del guasto, alla riparazione delle apparecchiature o alla loro sostituzione qualora ne sia impossibile la riparazione, salvo proroghe per giustificato motivo.

Capo II “Disposizioni specifiche per il settore irriguo”

Art. 6 – Metodologie di stima delle quantità prelevate e restituite per l'irrigazione collettiva

1. Secondo quanto emerso dal Tavolo permanente, istituito ai sensi dell'art. 3 del Decreto del Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali del 31 luglio 2015, e sulla base dei contenuti del documento tecnico che individua le “Metodologie di stima dei volumi irrigui (prelievi, utilizzi e restituzioni)”, per la stima dei volumi utilizzati per l'irrigazione collettiva, la Provincia Autonoma di Trento, non avendo ad oggi a disposizione un sistema di stima adeguato, promuove entro 24 mesi dalla data di approvazione delle presenti disposizioni, in accordo con i Consorzi irrigui o con le loro Associazioni, la definizione e la realizzazione di una metodologia di stima adeguata a rappresentare la realtà del sistema irriguo provinciale.

Art. 7 – Fonti di finanziamento per il monitoraggio del settore irriguo

1. Relativamente agli obblighi previsti dall'art. 3, è possibile coprire gli oneri di acquisto, installazione e manutenzione dei misuratori facendo ricorso a diverse fonti di finanziamento pubblico. In particolare, nell'ambito della Programmazione per lo Sviluppo Rurale 2014-2020:

- a) in caso d'investimenti, sia per la realizzazione di nuove infrastrutture irrigue, sia per l'ammodernamento, l'efficientamento, o la riconversione di infrastrutture irrigue esistenti, finanziati nell'ambito della programmazione per lo sviluppo rurale 2014-2020 a livello regionale o nazionale considerato che l'art. 46 del Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio sul Sostegno allo Sviluppo Rurale da parte del Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale (FEASR) prevede l'obbligo di installazione dei misuratori come parte dell'investimento per cui si richiede il finanziamento, i misuratori sono finanziati nell'ambito dell'intervento stesso;
- b) nell'ambito del PSR è prevista la possibilità di finanziamento dei misuratori come intervento a sé stante, anche se non collegati ad interventi infrastrutturali sulla rete irrigua.
- c) il Programma nazionale per lo sviluppo rurale (PSRN) prevede esplicitamente tra le azioni sovvenzionabili gli “Investimenti in sistemi di telecontrollo e per la misurazione di volumi alla fonte”; a tale misura possono accedere gli Enti irrigui per interventi su schemi irrigui a carattere interaziendale e consortile.

Art. 8 – Criteri e modalità del monitoraggio del settore irriguo

1. Gli obblighi relativi al monitoraggio dei volumi irrigui, alla trasmissione dei dati al SIGRIAN sono in capo agli Enti irrigui in caso di irrigazione collettiva, con l'eventuale supporto di ANBI e della Federazione dei Consorzi irrigui e di miglioramento fondiario (CO.MI.FO) mentre è in capo alla Provincia Autonoma di Trento la raccolta e la trasmissione dei dati relativi all'autoapprovvigionamento.

2. Ai fini della trasmissione e l'aggiornamento periodico da parte degli Enti irrigui/Provincia competenti dei dati sui volumi ad uso irriguo alla banca dati SIGRIAN secondo la cadenza di cui all'art. 10, gli elementi da monitorare al fine di rappresentare nel tempo l'impiego dell'acqua a scopo irriguo, sono:

- a) punti di derivazione e approvvigionamento e relativi volumi prelevati;

- b) punti di consegna (aziendale e/o comiziale) e relativi volumi utilizzati (mediante metodi di stima);
- c) nodi di restituzione al reticolo idrografico con riferimento al corpo idrico recettore e relativi volumi.
3. Con riferimento a quanto previsto alla lettera a) del comma 2, per l'irrigazione collettiva, gli Enti irrigui trasmettono al SIGRIAN le informazioni inerenti tutte le fonti di approvvigionamento ad uso irriguo e/o plurimo insieme alle informazioni relative alle concessioni di derivazione: volumi concessi (m³sec), anno di riferimento nonché tutti i gli altri dati previsti dal SIGRIAN. Inoltre, gli Enti irrigui rilevano e trasmettono al SIGRIAN, i dati sui volumi effettivamente prelevati ad uso irriguo e/o plurimo, misurati secondo le modalità descritte al comma 1 dell'art. 3, o stimati, secondo la metodologia indicata all'art. 6, una volta messo a punto il sistema di stima in esso previsto.
3. Con riferimento a quanto previsto alla lettera a) del comma 2, per l'auto-approvvigionamento, saranno trasmessi al SIGRIAN i dati sulle derivazioni, analogamente a quanto previsto per l'uso collettivo, e quelli relativi alla misurazione dei volumi prelevati. La Provincia Autonoma di Trento ed in particolare la Struttura provinciale competente al rilascio delle concessioni, raccoglie ed organizza i dati sull'auto-approvvigionamento nella banca dati provinciale di cui al successivo art. 12 comma 1.
4. Con riferimento a quanto previsto alla lettera b) del comma 2 per l'irrigazione collettiva, gli Enti irrigui, non appena disponibile il sistema di stima di cui all'art. 6, inseriscono in SIGRIAN i dati sui volumi utilizzati alla testa dei distretti irrigui, stimati secondo la metodologia indicata.
5. Con riferimento a quanto previsto alla lettera c) del comma 2, sono trasmessi al SIGRIAN i punti di restituzione inerenti la rete principale, primaria e secondaria, ritenuti rilevanti ai fini della quantificazione dei volumi, come individuati all'art.3 comma 1.
8. Gli enti irrigui (CMF e Consorzio trentino di bonifica) ed APRIE, **entro 6 mesi** dall'entrata in vigore del presente Regolamento, provvedono ad aggiornare/integrare in SIGRIAN le informazioni relative agli elementi del monitoraggio di cui al comma 2 lettere a), b) e c) limitatamente alle derivazioni soggette all'obbligo di misurazione.

Art. 9 – Gestione flussi informativi del settore agricolo

1. Ai fini di garantire i necessari flussi informativi:
- a) i dati relativi all'irrigazione collettiva, sono trasmessi al SIGRIAN oltre che al Sistema informativo dei misuratori di portata provinciale, dagli Enti irrigui e successivamente validati da parte della Provincia in base al proprio sistema di controllo insito nel SI.MI.PO (popolamento serie dati e non superamento soglia massima di portata) unitamente ad un controllo a campione su almeno il 3% dei misuratori installati durante il quale sarà verificato il rispetto dei dati tecnici riportati nel progetto di misurazione depositato.
- b) i dati relativi all'auto-approvvigionamento sono trasmessi al SIGRIAN da parte di APRIE previa verifica della congruità del formato del dato prima della trasmissione.
2. Ai fini di organizzare un efficiente flusso informativo che comporti il minor dispendio possibile di energie, APRIE provvede in collaborazione con il CREA ad individuare le modalità di travaso anche in forma massiva e automatizzata delle informazioni contenute nelle proprie banche dati nel SIGRIAN.

Capo III “Disposizioni finali comuni a tutti i misuratori”

Art. 10 – Tempi di rilevazione e trasmissione dei dati al Sistema dei Misuratori di portata della Provincia Autonoma di Trento (SI.MI.PO) e al SIGRIAN

1. Per quanto riguarda le modalità di rilevazione e trasmissione dei dati misurati (di acque prelevate e restituite) alla Provincia Autonoma di Trento si fa riferimento alle disposizioni tecniche che saranno emanate da APRIE. In particolare il dato di portata va rilevato generalmente ogni 15 minuti e trasmesso al SI.MI.PO entro i primi 15 gg del mese successivo a quello della rilevazione.

2. Per l'irrigazione collettiva gli Enti irrigui oltre a trasmettere il dato al S.I.M.I.P.O secondo le modalità di cui al comma 1, lo trasmettono anche al SIGRIAN **una volta all'anno, entro il 31 dicembre dell'anno di riferimento**, secondo le modalità di cui alle specifiche che saranno emanate da APRIE. In caso di concessioni ad uso plurimo si dovranno indicare anche i volumi prelevati per altri usi. Qualora siano effettivamente stimati secondo quanto previsto dall'art. 6, dovranno essere trasmessi con la medesima modalità temporale anche i dati di volume utilizzati durante la stagione irrigua facendo riferimento ai punti posti alla testa di ogni distretto.

3) Con riferimento all'auto-provvigionamento, la Provincia Autonoma di Trento, anche avvalendosi della propria banca dati, trasmette al SIGRIAN, una volta l'anno a fine anno, i dati relativi alle misurazioni dei volumi idrici prelevati/utilizzati, previa aggregazione per comune, per corpo idrico, per uso (irriguo e promiscuo irriguo). La comunicazione contiene l'evidenza di eventuali periodi di mancato funzionamento del misuratore.

4) La Provincia Autonoma di Trento coerentemente con quanto contenuto negli accordi sottoscritti nel mese di luglio del 2016 per la costituzione dell'Osservatorio permanente sugli utilizzi idrici, si rende disponibile a collaborare con le Autorità di bacino/distretto competenti per la condivisione dei dati rilevati in tempo reale funzionali alla gestione delle crisi idriche.

Art. 11 – Sanzioni

Per quanto riguarda le sanzioni si fa riferimento all'art. 51 del "Regolamento per la semplificazione e la disciplina dei procedimenti riguardanti derivazioni e utilizzazioni di acqua pubblica" emanato con Decreto del Presidente della Provincia Autonoma di Trento n.22-129/Leg. Di data 23 Giugno 2008. In particolare ai punti 11 e 12 della Tabella B sono applicabili i riferimenti delle presenti disposizioni per quanto riguarda gli obblighi di misurazione, i tempi, le modalità di raccolta e trasmissione dei dati che riguardano sia gli obblighi nei confronti della Provincia Autonoma di Trento e del proprio S.I.M.I.P.O ma anche del SIGRIAN.

**Beschluss
der Landesregierung****Deliberazione
della Giunta Provinciale**

Nr. 1503
Sitzung vom 27/12/2016 Seduta del

ANWESEND SIND

Landeshauptmann
Landeshauptmannstellvertr.
Landeshauptmannstellvertr.
Landesräte

Vize-Generalsekretär

Arno Kompatscher
Christian Tommasini
Richard Theiner
Philipp Achammer
Waltraud Deeg
Florian Mussner
Arnold Schuler
Martha Stocker

Thomas Mathà

SONO PRESENTI

Presidente
Vicepresidente
Vicepresidente
Assessori

Vicesegretario generale

Betreff:

Bestimmungen betreffend die Messung der
Wassermengen für Berechnungszwecke

Oggetto:

Disposizioni in merito alle modalità di
quantificazione dei volumi idrici a scopo
irriguo

Vorschlag vorbereitet von
Abteilung / Amt Nr.

31.4

Proposta elaborata dalla
Ripartizione / Ufficio n.

Die Durchführungsverordnung 2000/60/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 23. Oktober 2000 verabschiedet ein Maßnahmenpaket für die Tätigkeit der Europäischen Gemeinschaft im Bereich der Gewässer.

Das Legislativdekret vom 3. April 2006, Nr. 152 in geltender Fassung, welches Bestimmungen im Bereich Umwelt enthält, betrifft unter anderem die Umsetzung der Verordnung 2000/60/EG.

Die Verordnung des Europäischen Parlaments (EU) Nr. 1303/2013 und des Rates vom 17. Dezember 2013 betrifft gemeinsame Bestimmungen über den Europäischen Fonds für regionale Entwicklung (EFRE), den Europäischen Sozialfonds (ESF) und den Kohäsionsfonds, sowie über den Europäischen Landwirtschaftsfonds für die Entwicklung des ländlichen Raumes (ELER), und den Europäischen Meeres- und Fischereifonds (EMFF) sowie allgemeine Bestimmungen über den Europäischen Fonds für regionale Entwicklung, den Europäischen Sozialfonds, den Kohäsionsfonds, und den Europäischen Meeres- und Fischereifonds.

Artikel 46 der Verordnung (EU) Nr. 1305/2013 des Europäischen Parlamentes und des Rates vom 17. Dezember 2013 betreffend die Förderung des Ländlichen Raumes über den Europäischen Landwirtschaftsfonds für ländliche Entwicklung (ELER), betrifft Bestimmungen für über diesen Fonds kofinanzierte Investitionen im Bereich der Bewässerung.

Das Partnerschaftsabkommen 2014-2020 sieht unter Teil II - Punkt 6.1.4 vor, dass spätestens innerhalb Juli 2015 die staatlichen Richtlinien für das ELER erlassen werden und zwar zum Zwecke der Festlegung von einheitlichen Kriterien auf Grund derer die Regionen Bestimmungen erlassen können für die Quantifizierung der Wasservolumen, die von den Endverbrauchern zu Bewässerungszwecken benötigt werden, um den Einsatz von Messgeräten und die Anwendung von Wasserpreisen aufgrund der verbrauchten Mengen, sei es für zusammengeschlossene Abnehmer als auch für den Eigenverbrauch zu unterstützen.

Der mengenmäßige Wasserschutz trägt mittels Planung des Wasserverbrauchs zur Erreichung der Qualitätsziele zur Vermeidung von negativen Auswirkungen auf die Wasserqualität und zur Gewährleistung eines tragfähigen Wasserverbrauchs bei.

La direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2000 istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque.

Il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modificazioni concerne l'attuazione, tra l'altro, della direttiva 2000/60/CE, recante norme in materia ambientale.

Il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 reca disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR), sul Fondo sociale europeo (FES), sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca (FEMP) e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca.

L'art. 46. del Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) reca disposizioni in merito agli investimenti nel settore dell'irrigazione cofinanziati dal fondo stesso.

L' Accordo di Partenariato 2014-2020 prevede alla Sezione II - Punto 6.1.4 che al più tardi entro luglio 2015, l'emanazione di Linee guida statali applicabili al FEASR, per la definizione di criteri omogenei in base ai quali le Regioni regolamenteranno le modalità di quantificazione dei volumi idrici impiegati dagli utilizzatori finali per l'uso irriguo al fine di promuovere l'impiego di misuratori e l'applicazione di prezzi dell'acqua in base ai volumi utilizzati, sia per gli utenti associati, sia per l'autoconsumo.

La tutela quantitativa delle acque concorre al raggiungimento degli obiettivi di qualità attraverso una pianificazione degli usi, diretta ad evitare ripercussioni sulla qualità delle stesse e a consentire un consumo idrico sostenibile.

Weiters stellt die Verpflichtung zur Messung der Wassermengen für Berechnungszwecke eines der auf EU-Ebene im Zusammenhang mit der Neuausrichtung der ländlichen Entwicklung für eine effiziente Verwendung der Wasserressourcen vorgesehenes Instrument im Sinne der Verordnung (EU) Nr. 1305/2013 und Partnerschaftsabkommen (PA) dar.

Die Anwendung der Richtlinien bietet auch eine nützliche Unterstützung bei der Bewältigung der Anforderungen bezüglich Planung und Datenübermittlung im Zusammenhang mit den von der Wasserrahmenrichtlinie Nr. 2000/60/EG vorgesehenen Bewirtschaftungspläne für die Flusseinzugsgebiete.

Zum Zwecke der Erstellung der Richtlinien ist beim „Ministero delle Politiche agricole alimentari e forestali“ eine einschlägige Arbeitsgruppe eingesetzt worden in welcher auch Vertreter des „Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare“, der Regionen und Autonomen Provinzen, der Flusseinzugs-gebietsbehörden, der Körperschaften CREA, ANBI „Associazione nazionale bonifiche e irrigazioni“ und ISTAT vertreten sind.

Die Richtlinien, genehmigt mit Ministerialdekret des „Ministero delle Politiche agricole alimentari e forestali“ vom 31. Juli 2015 enthalten technische Angaben für die Messung der entnommenen Wassermengen und sehen im SIGRIAN (Sistema Informativo Nazionale per la Gestione delle Risorse Idriche in Agricoltura) die EDV-technische Referenzplattform zur Überwachung der in der Zeit entnommenen Wassermengen für Berechnungszwecke sowie zur Sammlung und Aufbereitung aller erhaltenen Informationen zum Zwecke der Nutzung durch alle zuständigen Verwaltungen und Körperschaften vor.

Das Partnerschaftsabkommen und der nationale Entwicklungsplan für den ländlichen Raum sehen die Umsetzung der Richtlinien seitens der Regionen und Autonomen Provinzen innerhalb des 31.12.2016 vor.

Vom „Tavolo permanente per il monitoraggio dei volumi irrigui“ wurde das technische Dokument über „Schätzungsmethoden der Wassermengen“ ausgearbeitet, für welches das zustimmende Gutachten der „Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano“, eingeholt und in der Sitzung vom 3. August 2016 bekanntgegeben wurde.

Inoltre, l'obbligo alla misurazione dei volumi a fini irrigui è uno degli strumenti individuati a livello comunitario per perseguire un uso efficiente delle risorse idriche anche in relazione alla nuova politica per lo sviluppo rurale ai sensi del Regolamento (UE) n. 1305/2013 e Accordo di Partenariato (AP).

L'applicazione delle Linee guida rappresenta un utile supporto in relazione alle esigenze di pianificazione e rendicontazione dei Piani di Gestione dei Distretti idrografici previsti dalla direttiva quadro n. 2000/60/CE.

Ai fini della redazione delle Linee guida è stato istituito presso il Ministero delle Politiche agricole alimentari e forestali un apposito Gruppo di lavoro di cui hanno fatto parte rappresentanti anche del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, delle Regioni e Province autonome, delle Autorità di distretto idrografico, del Crea, dell'ANBI - Associazione nazionale bonifiche e irrigazioni e dell'ISTAT.

Le Linee guida approvate con decreto del Ministero delle Politiche agricole alimentari e forestali in data 31 luglio 2015, contengono indicazioni tecniche per la quantificazione dei volumi prelevati, utilizzati e restituiti a scopo irriguo ed individuano nel SIGRIAN (Sistema Informativo Nazionale per la Gestione delle Risorse Idriche in Agricoltura) la piattaforma informatica di riferimento per monitorare nel tempo i volumi idrici impiegati a fini irrigui e raccogliere ed organizzare le informazioni prodotte a servizio di tutte le Amministrazioni e gli Enti competenti.

L'Accordo di Partenariato ed il Piano di Sviluppo Rurale Nazionale prevedono il recepimento delle Linee guida da parte delle regioni e delle provincie autonome entro la data del 31.12.2016.

Il Tavolo permanente per il monitoraggio dei volumi irrigui ha elaborato il documento tecnico „Metodologia di stima dei volumi irrigui“ per il quale è stato acquisito il parere favorevole della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano reso nella seduta del 3 agosto 2016.

Die vorliegenden Bestimmungen in Bezug auf die Messung der Wassermengen für Berechnungszwecke rezipieren die auf nationaler Ebene erlassenen Richtlinien und sind vorab von den Direktoren der Landesabteilung 31 Landwirtschaft und der Landesabteilung 29 - Landesumweltagentur genehmigt worden.

Diesbezüglich wurde von der ANBI Trentino - Südtirol, dem Südtiroler Bauernbund und dem Landesverband der Bonifizierungs-, Bewässerungs- und Bodenverbesserungskonsortien ein Gutachten angefordert. Der Südtiroler Bauernbund und der Landesverband der Bonifizierungs-, Bewässerungs- und Bodenverbesserungskonsortien haben jeweils am 02.12.2016 und am 05.12.2016 ihre Bemerkungen abgegeben.

Die Flusseinzugsgebietsbehörde „Alpi Orientali“ hat am 15. Dezember 2016, Prot. Nr. 000361/Dir/2000/60/CE das eigene positive Gutachten abgegeben.

Dies vorausgeschickt wird von der Landesregierung mit gesetzmäßiger Stimmeinhelligkeit

b e s c h l o s s e n

- beiliegende „Bestimmungen betreffend die Messung der Wassermengen für Berechnungszwecke“ zu genehmigen. Die Bestimmungen sind wesentlicher Bestandteil dieses Beschlusses.

Dieser Beschluss wird im Amtsblatt der Region Trentino-Südtirol veröffentlicht.

Dr.Mö/LN/31.4/

DER LANDESHAUPTMANN

DER GENERALSEKRETÄR DER L.R.

Le presenti disposizioni in merito alle modalità di quantificazione dei volumi idrici a scopo irriguo recepiscono le linee guida nazionali e sono state preliminarmente approvate dai rispettivi Direttori della Ripartizione provinciale 31 - Agricoltura e della Ripartizione provinciale 29 - Agenzia Provinciale per l'Ambiente.

È stato richiesto il parere in merito all' ANBI Trentino Alto Adige, all'Unione Agricoltori e Coltivatori Diretti Sudtirolesi ed alla Federazione provinciale dei Consorzi di bonifica, di irrigazione e di miglioramento fondiario. L'Unione Agricoltori e Coltivatori Diretti Sudtirolesi e la Federazione provinciale dei Consorzi di bonifica, di irrigazione e di miglioramento fondiario hanno fatto pervenire le proprie osservazioni rispettivamente in data 02.12.2016 e in data 05.12.2016.

L'Autorità di Distretto Idrografico delle Alpi orientali ha espresso il proprio parere positivo in data 15 dicembre 2016, n. prot. 000361/Dir/2000/60/CE.

Ciò premesso, la Giunta provinciale a voti unanimi legalmente espressi

d e l i b e r a

- di approvare le allegate “Disposizioni in merito alle modalità di quantificazione dei volumi idrici a scopo irriguo”. Le disposizioni costituiscono parte integrante della presente deliberazione.

La presente deliberazione sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige.

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

IL SEGRETARIO GENERALE DELLA G.P.

Bestimmungen betreffend die Messung der Wassermengen für Bewässerungszwecke	Disposizioni in merito alle modalità di quantificazione dei volumi idrici a scopo irriguo
Art.1	Art. 1
Gegenstand und Ziel	Oggetto e finalità
1. Diese Bestimmungen verfolgen, in Übereinstimmung mit den staatlichen Leitlinien, genehmigt mit Ministerialdekret vom 31. Juli 2015 vom Ministerium für Agrar-, Lebensmittel und Forstpolitik (in der Folge Leitlinien genannt), für den Erlass einer Regelung seitens der Regionen im Bereich der Erhebung der Wasservolumen zu Bewässerungszwecken, im Bereich sowohl der gemeinschaftlichen Verwendung von Wasserressourcen für Bewässerungszwecke als auch der Eigenversorgung in der Autonomen Provinz Bozen – Südtirol, die folgenden Zielsetzungen: a) Festlegung der Pflichten und Bedingungen für die Messung der entnommenen und rückgegebenen Bewässerungsmengen mittels der Festlegung von technischen Angaben für den Einbau der Messgeräte und deren Instandhaltung für den ordnungsgemäßen Betrieb derselben; b) Festlegung der Pflichten und Bedingungen für die Quantifizierung der Wasserentnahmen, der Wasserrückgaben und der Verbräuche, aufgrund der einschlägigen Schätzungskriterien, wie sie vom laut Artikel 5 des Ministerialdekrets vom 31. Juli 2015 vorgesehenen „Tavolo permanente“ bestimmt und im technischen Dokument „Metodologie di stima dei volumi irrigui (prelievi, utilizzi e restituzioni)“ von der Conferenza Stato-Regioni in der Sitzung vom 3. August 2016 genehmigt wurden; c) Festlegung der Pflichten und Bedingungen zur Sammlung und Übermittlung der Daten an die Bezugsdatenbank (SIGRIAN) zum Zweck der Überwachung, ebenso wie die Modalitäten der Verwaltung des Informationsflusses gemäß Artikel 95, Absatz 3, des Legislativdekretes Nr. 152	1. Le presenti disposizioni, in coerenza con i criteri indicati dalle linee guida statali per la regolamentazione da parte delle Regioni delle modalità di quantificazione dei volumi idrici ad uso irriguo, approvate con Decreto del 31 luglio 2015 dal Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali (di seguito nominate Linee guida), perseguono, ai fini dell’uso irriguo delle risorse nel territorio della Provincia Autonoma di Bolzano - Alto Adige, sia per l’irrigazione collettiva che per l’autoapprovvigionamento, le seguenti finalità: a) definire gli obblighi e le modalità di misurazione dei volumi irrigui prelevati e restituiti attraverso la determinazione delle indicazioni tecniche di installazione e di manutenzione in regolare stato di funzionamento di dispositivi per la misurazione; b) definire gli obblighi e le modalità di quantificazione dei prelievi, delle restituzioni e degli utilizzi sulla base delle apposite modalità di stima individuate dal Tavolo permanente previsto all’articolo 5 del D.M. 31 luglio 2015, come riportati nel documento tecnico “Metodologie di stima dei volumi irrigui (prelievi, utilizzi e restituzioni)” approvato in Conferenza Stato Regioni in data 3 agosto 2016; c) definire gli obblighi e le modalità di raccolta e trasmissione dei dati alla banca dati di riferimento (SIGRIAN), ai fini del monitoraggio, nonché le modalità di gestione dei relativi flussi informativi, anche in conformità con quanto previsto dall’articolo 95, comma 3, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale);

vom 3. April 2006 (Vorschriften im Bereich Umwelt); d) Festlegung der Pflichten und Bedingungen im Zusammenhang mit der periodischen Aktualisierung der Daten in der Bezugsdatenbank (SIGRIAN), um fortlaufend den Wasserverbrauch zu Bewässerungszwecken zu überwachen.	d) definire gli obblighi e le modalità di aggiornamento periodico dei dati nella banca dati di riferimento (SIGRIAN), al fine di monitorare nel tempo l'impiego dell'acqua a scopo irriguo.
2) Die nationale Bezugsdatenbank für die Überwachung der Wasservolumen zu Bewässerungszwecken ist das System SIGRIAN (Sistema Informativo Nazionale per la Gestione delle Risorse Idriche in Agricoltura). Die zuständige Körperschaft für die Verwaltung der Datenbank SIGRIAN ist der Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'Economia Agraria. – Centro di Politiche e Bioeconomia - CREA-PB.	2. La banca dati nazionale di riferimento per il monitoraggio dei volumi irrigui è il sistema SIGRIAN (Sistema Informativo Nazionale per la Gestione delle Risorse Idriche in Agricoltura). L'Ente di riferimento per la gestione del SIGRIAN è il Consiglio per la Ricerca in agricoltura e l'analisi dell'Economia Agraria- Centro di Politiche e Bioeconomia CREA-PB.
3. Die Pflicht der Quantifizierung (Messung oder Schätzung) zum Zwecke der Überwachung der Wasservolumen für Bewässerungszwecke, steht im Falle von Bewässerung in gemeinschaftlicher Form, den für Bewässerung zuständigen Körperschaften zu, wobei die Koordinierung dem ANBI (Associazione Nazionale delle Bonifiche, delle Irrigazioni e dei miglioramenti fondiari) für die eigenen Mitglieder und dem Landesverband der Bonifizierungs- Bewässerungs- und Bodenverbesserungskonsortien für alle anderen Körperschaften obliegt. Das Land sorgt für die Koordinierung der Wassermessungen, für die Datenübermittlung an das SIGRIAN sowie für die Schätzung was die Eigenversorgung betrifft.	3. Gli obblighi relativi alla quantificazione (misurazione o stima), ai fini del monitoraggio dei volumi irrigui, sono in capo agli Enti irrigui in caso di irrigazione collettiva, con il coordinamento di ANBI (Associazione Nazionale delle Bonifiche, delle Irrigazioni e dei miglioramenti fondiari) per i propri associati e della "Federazione provinciale dei consorzi di bonifica, irrigazione e di miglioramento fondiario" per tutti gli altri Enti irrigui. La Provincia provvede al coordinamento delle misurazioni, alla trasmissione dei dati al SIGRIAN, ed alla stima per quanto riguarda l'auto-provvigionamento.
Art. 2	Art. 2
Begriffsbestimmungen	Definizioni
1. Im Sinne dieser Bestimmungen werden die Begriffsbestimmungen angewandt, wie sie laut Punkt 2 der Leitlinien vorgegeben sind.	1. Ai fini delle presenti disposizioni si applicano le definizioni di cui al punto 2 delle Linee guida.
2. Es gelten im Besonderen folgende Begriffsbestimmungen: • Mit Wasserentnahme bezeichnet man das für Bewässerungszwecke	2. Valgono, in particolare, le seguenti definizioni: • Per prelievi si intendono i volumi prelevati a fini irrigui sulla base dei

abgeleitete Wasser aufgrund der in der Wasserkonzession angegebenen Parameter; • Mit Verbrauch bezeichnet man die zur Bewässerung verbrauchten Wassermengen, aufgrund der in der Wasserkonzession angegebenen Parameter; • Mit Rückgabe an das Oberflächengewässernetz (in der Folge Rückgabe bezeichnet), sind sowohl der Endrückgabepunkt an dem das Wasser nach seiner Verwendung in ein Oberflächengewässer zurückfließt, als auch die entsprechende Wassermenge bezeichnet; • Mit Abgaben an den unterirdischen Wasserkreislauf (in der Folge Abgaben) wird jenes Wasservolumen für Bewässerungszwecke bezeichnet, welches als Verlust direkt aus dem Netz von nicht ausgekleideten Kanälen oder teilweise auf der bewässerten Fläche versickert; • Als Endverbraucher werden bezeichnet: der Beginn des Bewässerungsgebietes im Falle von gemeinschaftlichen Bewässerungsanlagen und der einzelne Abnehmer oder ein Zusammenschluss von Abnehmern als Inhaber der Wasserkonzession, im Falle von Eigenversorgung; • Als Wasserkörper mit Wassermangel werden jene Oberflächengewässer mit starkem Wassermangel gemäß Artikel 40, Absatz 2 des Gesamtplanes bezeichnet, die für die Nutzung öffentlicher Gewässer, der Autonomen Provinz Bozen, in der Folge als Wassernutzungsplan bezeichnet, festgelegt sind; • Als Wasserkonzession bezeichnet man die Maßnahme gemäß Königlichem Dekret Nr. 1775 vom 11.12.1933 – Einheitstext über die Gewässer und vom Landesgesetz vom 30. September 2005, Nr. 7; • Als Ableitung wird der Punkt bezeichnet, an welchem das	parametri definiti in concessione; • Per utilizzi si intendono i volumi utilizzati a fini irrigui sulla base dei parametri definiti in concessione; • Per restituzioni al reticolo idrografico superficiale (di seguito nominate restituzioni) si intende sia il punto di recapito finale in cui l'acqua, dopo essere stata utilizzata, viene restituita al reticolo superficiale, sia il relativo volume restituito; • Per rilasci alla circolazione sotterranea (di seguito nominati rilasci) si intendono i volumi a fini irrigui che filtrano nel sottosuolo sia per infiltrazione dalla rete di canali non rivestiti, sia dalla percolazione di parte degli apporti irrigui applicati al campo; • Per utilizzatore finale si intende: la testa del distretto irriguo per l'irrigazione collettiva, il singolo utente o gruppo di utenti titolari di concessione idrica per l'auto-provvigionamento. • Per corpi idrici in condizioni di deficit idrico si intendono i corpi idrici superficiali individuati a deficit idrico elevato come definiti dal comma 2 dell'articolo 40 del Piano generale di utilizzazione delle acque pubbliche della Provincia di Bolzano di seguito indicato come PGUAP; • Per concessione a derivare si intende l'atto rilasciato ai sensi del Regio Decreto n. 1775 del 11.12.1933 - Testo Unico sulle Acque e dalla legge provinciale 30 settembre 2005, n. 7; • Per derivazione si intende il punto dal quale viene derivata l'acqua
---	--

Oberflächengewässer oder das unterirdische Wasser entnommen wird. Es wird darauf hingewiesen, dass jede Wasserkonzession implizit und explizit einen oder mehrere Ableitungspunkte enthält; • Als mittlere durchgehende Durchflussmenge oder als mittleres Volumen bezeichnet man die mittlere durchgehende Durchflussmenge oder das mittlere jährliche Ableitungsvolumen wie es in der Wasserkonzession angegeben ist; • Als Höchstdurchflussmenge oder Höchstvolumen der Ableitung bezeichnet man jene Menge, die als solche ausdrücklich in der Wasserkonzession angeführt ist; • Als Bewässerungszeitraum wird der Zeitraum bezeichnet wie er ausdrücklich in der Wasserkonzession angegeben ist; fehlt diese Angabe, wird ein Zeitraum vom 1. März bis 31. Oktober angenommen.	superficiale o sotterranea; si precisa che ogni concessione contiene implicitamente ed esplicitamente uno o più punti di derivazione; • Per portata media continua o volume medio si intende la portata media continua o il volume medio annuo come riportati nell'atto di concessione; • Per portata o volume massimo di derivazione si intende la portata o il volume massimo citato espressamente in concessione; • Per periodo irriguo si intende il periodo indicato espressamente in concessione; in assenza di tale indicazione si assume un periodo dal primo marzo al 31 ottobre.
Art. 3	Art. 3
Verpflichtungen zur Quantifizierung der Entnahmen, der Rückgaben und des Wasserverbrauchs für Bewässerungszwecke	Obblighi di quantificazione dei prelievi, delle restituzioni e degli utilizzi irrigui
1. Gegenstand der Verpflichtung zur Installation von geeigneten Wasserzählern und eventuell zur Registrierung sind bei der gemeinschaftlichen Bewässerung die Wasserentnahmen und Rückgaben die bei Oberflächengewässern eine mittlere durchgehende Durchflussmenge gleich oder über 100 Liter/Sekunde und bei unterirdischen Gewässern eine Höchstdurchflussmenge gleich oder über 100 Liter/Sekunde aufweisen.	1. Per l'irrigazione collettiva sono soggetti agli obblighi di installazione di idonei dispositivi per la misurazione, ed eventualmente la registrazione, i prelievi e le restituzioni di portata/volume pari o superiore a 100 l/s medi continui se provenienti da acque superficiali e 100 l/s massimi se provenienti da acque sotterranee.
2. Im Falle von gemeinschaftlicher Bewässerung müssen am Beginn des Bewässerungsgebietes die verbrauchten Wasservolumen gemessen werden oder im Falle von Zonen mit Wasserdefizit und Druckleitungen müssen entsprechende	2. In caso di irrigazione collettiva, è fatto obbligo di misurazione dei volumi utilizzati alla testa del distretto irriguo, oppure in caso di distribuzione mediante reti in pressione e in condizioni di deficit idrico, all'utenza, ricavando per aggregazione la misura del

Messungen bei den Abnehmern durchführt werden, welche dann zusammengezählt die Mengen am Beginn des Bewässerungsgebiets ergeben; dabei bleiben die Ausnahmen gemäß Absatz 7 aufrecht.	volume alla testa del distretto; sono fatte salve le esclusioni di cui al comma 7.
3. Zuzüglich zu den im Absatz 1 vorgesehenen Maßnahmen, sind zur Quantifizierung der Bewässerungsvolumen die Rückgaben zu berücksichtigen, die mit folgenden Kriterien ermittelt werden: a) Rückgaben in natürlichen Wässerkörpern mit Übertragung in andere Gebiete des Bewässerungskonsortiums; b) Rückgaben für Umweltzwecke c) Bewässerungsnetze die massiven Prozessen von Versickerung unterliegen im Falle von weitläufigen Rückgaben.	3. In aggiunta a quanto previsto al comma 1, sono ritenute rilevanti ai fini della quantificazione dei volumi irrigui le restituzioni individuate sulla base dei seguenti criteri: a) restituzioni in corpi idrici naturali con trasferimento ad altre aree del consorzio irriguo; b) restituzioni funzionali ad esigenze ambientali; c) reti irrigue interessate da significativi processi di infiltrazione nel caso di restituzioni diffuse.
4. Im Falle von erheblichen Rückgaben die außerhalb der Messpflichten gemäß Absatz 1 fallen, müssen die Wasserrückgabemengen wie in Artikel 8 vorgesehen geschätzt werden.	4. In caso di restituzioni rilevanti che ricadono al di fuori dell'obbligo di misurazione di cui al comma 1 è fatto obbligo di stimare il volume restituito secondo le metodologie riportate all'articolo 8.
5. Innerhalb der Fristen für den Einbau der Messgeräte und für jene Entnahmen und Rückgaben, welche nicht gemäß Absatz 1 vorgesehen sind, ist es Pflicht, eine Schätzung der Wasservolumen gemäß der anerkannten Methoden vorzunehmen, wie sie im Dokument des „Tavolo permanente“ unter Art. 8, vorgesehen ist, sowie aufgrund der Daten, die sich aus der Überwachung des Wasserverbrauchs gemäß Artikel 25 des Wassernutzungsplans ergeben.	5. Nelle more dell'installazione di misuratori e per i prelievi e le restituzioni non previsti al comma 1 è fatto obbligo di stima dei volumi secondo le metodologie previste dal documento del Tavolo permanente, riportate all'articolo 8, e sulla base dei dati derivanti dalla rete di monitoraggio dei consumi irrigui di cui all'articolo 25 del PGUAP.
6. Bei gemeinschaftlicher Bewässerung ist es weiters Pflicht an den bedeutenden Knoten Wassermessungen durchzuführen, die wie folgt definiert sind: - Die Knoten, welche sich an den gemäß Punkt iv, des Absatz 1.3 des Artikel 1 des Anhangs II der Richtlinie 2000/60/EG festgestellten Stellen befinden; - Speicherbecken für Bewässerungszwecke eines Konsortiums oder mit überbetrieblichen Charakter, wenn die Speicherkapazität 250.000 m³ übersteigt.	6. In caso di irrigazione collettiva, è fatto inoltre obbligo di misurazione nei nodi significativi della rete irrigua definiti come segue: - i nodi collocati sui siti individuati ai sensi del punto iv del comma 1.3 dell'articolo 1 dell'allegato II della direttiva 2000/60/CE; - gli eventuali serbatoi di accumulo a scopo irriguo, di carattere consortile ed interaziendale, se eccedenti la capacità di 250.000 m³.
7. Die für die Bewässerung zuständigen Körperschaften sind von der Pflicht der	7. Gli enti irrigui sono esclusi dall'obbligo di misurazione dei volumi utilizzati all'utenza, nei

Messung der verbrauchten Wassermengen beim Abnehmer in folgenden Fällen befreit: a) beim Bestehen von Bewässerungsempfehlungssystemen, wenn diese auch die Möglichkeit einer Bestätigung des effektiv verbrauchten Wasservolumens seitens des Abnehmers vorsehen; b) in Falle von Abnehmern die durch gemeinschaftlicher Bewässerung mittels Druckleitungen bedient werden, und bei Abwesenheit von Ableitungen aus Wasserkörpern mit Wassermangel und jedenfalls bei Anlagen mit Turnusbetrieb; c) in Falle von Abnehmern die durch gemeinschaftliche Bewässerung mittels Netzen mit Naturdruck bedient werden und für diejenigen bei welchen die Umwandlung in Druckleitungen aus Gründen der Umweltbelastung und Wirtschaftlichkeit nicht tragbar ist oder bei Abwesenheit von Wassermangel; d) in Falle von Abnehmern welche durch gemeinschaftliche Bewässerung mittels Kanälen mit Mehrzwecknutzung bedient werden; e) in allen anderen Fällen mit einer bewässerten Fläche von unter 50 ha.	seguenti casi: a) in presenza di sistemi di consiglio irriguo, se questi prevedono anche la possibilità di conferma da parte dell'utente del volume effettivamente utilizzato; b) In caso di utenze servite da irrigazione collettiva mediante reti in pressione, in assenza di derivazione da corpi idrici in condizioni di deficit idrico, ed in ogni caso qualora si tratti di reti con consegna turnata; c) In caso di utenze servite da irrigazione collettiva mediante reti a pelo libero, per le quali la conversione in reti in pressione non è sostenibile dal punto di vista ambientale ed economico o in assenza di condizioni di deficit idrico; d) In caso di utenze servite da irrigazione collettiva mediante canali ad uso promiscuo; e) In tutti i casi nei quali la superficie irrigata risulti inferiore a 50 ha.
8. In den Ausschlussfällen gemäß Absatz 7 und innerhalb der Fristen für die Installierung der Messgeräte, ist es Pflicht die verbrauchten Volumen zu schätzen, gemäß den Methoden laut Artikel 8 und aufgrund der Messdaten des Kontrollnetzes für den Wasserverbrauch gemäß Artikel 25 des Wassernutzungsplanes.	8. Nei casi di esclusione di cui al comma 7 e nelle more dell'installazione dei misuratori, è fatto obbligo di stimare i volumi utilizzati secondo le metodologie riportate all'articolo 8 e sulla base dei dati derivanti dalla rete di monitoraggio dei consumi irrigui di cui all'articolo 25 del PGUAP.
9. Bei Eigenversorgung sind jene Wasserentnahmen zur Installation von geeigneten Wasserzählern verpflichtet, die sich auf konzessionierte Flächen von über 50 ha beziehen sowie jene Entnahmen, die bei Oberflächengewässern mittlere durchgehende 50 l/s überschreiten und bei unterirdischen Gewässern eine Höchstdurchflussmenge von über 100 l/s aufweisen. In diesen Fällen ist die Messung der Entnahme gleichzeitig die Messung des Verbrauchs. Unter diesen Grenzwerten, besteht die Pflicht, die Schätzung aufgrund Methoden laut Artikel 8 und aufgrund der Messdaten des Kontrollnetzes für den Wasserverbrauch gemäß Art. 25 des Wassernutzungsplanes zur Schätzung der verbrauchten Wasservolumen, vorzunehm-	9. Per l'auto-approvvigionamento sono soggetti ad obbligo di misurazione i prelievi riferiti a superfici concessionate superiori a 50 ha, nonché a prelievi superiori a 50 l/s medi continui se provenienti da acque superficiali e 100 l/s massimi se provenienti da acque sotterranee. In tali casi la misura del prelievo costituisce contemporaneamente misura dell'utilizzo. Al di sotto di dette soglie è fatto obbligo di ricorrere alle metodologie di stima per la quantificazione dei volumi idrici prelevati per l'auto-approvvigionamento riportate all'articolo 8 e sulla base dei dati derivanti dalla rete di monitoraggio dei consumi irrigui di cui all'art. 25 del PGUAP.

men.		
Art. 4		Art.4
Spezifische Rechtsvorschriften für neue Entnahmen, Rückgaben und Verbräuche		Disposizioni specifiche relative a nuovi prelievi, restituzioni ed utilizzi
1. Sollte die Pflicht zur Messung gemäß Art. 3 gegeben sein, dann ist es verboten, neue Konzessionen für die Wasserentnahme und Wasserförderung in Betrieb zu setzen, wenn nicht vorher funktionsfähige und geeignete Messvorrichtungen gemäß den Eigenschaften laut Artikel 6 installiert werden.		1. È fatto divieto di attivazione di nuove concessioni per prelievi e attingimenti rientranti negli obblighi di misurazione di cui all'articolo 3, senza la preventiva installazione e l'effettiva e regolare funzionalità di idonei dispositivi di misurazione che rispettino le caratteristiche di cui all'articolo 6.
2. Sollte die Pflicht zur Messung gemäß Artikel 3 gegeben sein, dann ist es verboten neue Bewässerungsanlagen oder die Anpassung der bestehenden Anlagen vorzunehmen, wenn nicht vorher oder zeitgleich funktionsfähige und geeignete Messvorrichtungen installiert werden und die gewonnenen Daten an das SIGRIAN weitergeleitet werden.		2. È fatto divieto, inoltre, della nuova realizzazione di schemi irrigui o l'adeguamento di schemi irrigui esistenti rientranti negli obblighi di misurazione di cui all'articolo 3, senza la preventiva o contemporanea installazione e l'effettiva e regolare funzionalità di idonei dispositivi di misura e l'obbligo di monitoraggio e trasmissione delle informazioni al SIGRIAN.
3. Bezug nehmend auf den Absatz 1 und die neuen Entnahmen unter Berücksichtigung des Artikels 6, muss die Konzessionsbestimmung im besonderen die Pflicht der Überwachung und Datenübermittlung an das SIGRIAN vorsehen, mit Spezifizierung der Fristen und Art der Übermittlung. Weiters muss in der Konzessionsbestimmung folgendes vorgesehen werden: a) die Beschreibung der Eigenschaften des Messgerätes, welches jeweils geeignet für die gewünschte Art der Messung sind; b) Die Art und Pflicht der diesbezüglichen Installierung; c) Der Zeitraum, innerhalb welchem das Messgerät installiert werden muss, mit dem Verbot der Inbetriebnahme der Wasserablenkungs- bzw. Wasserverteilungsanlage vor der ordnungsgemäßen Inbetriebnahme des Messgerätes.		3. Ai fini del comma 1, per i nuovi prelievi nel rispetto di quanto previsto all'articolo 6, il disciplinare di concessione deve prevedere in particolare l'obbligo di monitoraggio e trasmissione delle informazioni al SIGRIAN, specificando anche la cadenza di rilevazione e le modalità di trasmissione dei dati. Il disciplinare di concessione deve prevedere, inoltre: a) la descrizione delle caratteristiche del dispositivo di misura, funzionali al tipo di misurazione richiesta; b) le modalità e l'obbligo della relativa installazione; c) il termine entro cui il dispositivo di misura deve essere installato con il divieto di entrata in funzione dell'opera di derivazione/distribuzione prima della regolare messa in funzione dello stesso.

4. Für alle infrastrukturellen Maßnahmen an einer Bewässerungsanlage jeglichen Typs (Modernisierungen, Steigerung der Effizienz, Umwandlungen usw.) welche mit öffentlichen Mitteln der Provinz, des Staates oder der EU bezuschusst werden, müssen in den Verwaltungsakten zur Förderung außer der Pflicht der Datenübermittlung der Bewässerungsvolumen an den SIGRIAN, auch die wichtigsten Daten des Eingriffs in der für die Eingabe in den SIGRIAN nötigen Form gemäß „Manuale per l’implementazione e l’aggiornamento dei dati del “Sistema informativo nazionale per la gestione delle risorse idriche in agricoltura – CREA“ angegeben werden. Unter infrastrukturellen Maßnahmen sind im Sinne dieses Absatzes Eingriffe auf Bewässerungsnetze von Seiten der für die Bewässerung zuständigen Körperschaften zu verstehen.	4. Per tutti gli interventi infrastrutturali irrigui di qualunque tipologia (nuovi interventi, ammodernamenti, efficientamenti, riconversioni, ecc.), finanziati dalla Provincia attraverso fondi pubblici provinciali, nazionali o comunitari, negli atti amministrativi di stanziamento dei fondi, oltre all’obbligo di trasmissione al SIGRIAN dei dati di monitoraggio dei volumi irrigui, devono essere indicate le modalità di presentazione degli elementi principali dell’intervento in formato idoneo per il trasferimento in SIGRIAN, conformemente a quanto stabilito dal manuale per l’implementazione e l’aggiornamento dei dati del “Sistema informativo nazionale per la gestione delle risorse idriche in agricoltura – CREA”. Ai fini del presente comma si intendono per interventi infrastrutturali gli interventi sulle reti di competenza degli enti irrigui.
Art. 5	Art. 5
Sonderbestimmungen betreffend Wasserentnahmen, Rückerstattungen und bestehende Verbräuche	Disposizioni specifiche relative a prelievi, restituzioni ed utilizzi esistenti
1. Sämtliche Wasserentnahmen und die Rückerstattungen im Sinne von Artikel 3, die bei In-Kraft-Treten dieser Bestimmungen bestehen, müssen mit geeigneten Messinstrumenten zur Erfassung der Wasserführung und/oder der entnommenen und rückerstatteten Mengen ausgestattet sein und zwar unter Berücksichtigung der Voraussetzungen im Sinne von Artikel 6 und innerhalb der Fristen laut unten stehender Tabelle welche ebenfalls ab In-Kraft-Treten dieser Bestimmungen laufend gelten. Innerhalb der Fristen für das Einbauen der Messgeräte besteht die Pflicht, die Schätzungsmethoden anzuwenden, die unter Artikel 8 vorgesehen sind.	1. Tutti i prelievi e le restituzioni di cui all’articolo 3, esistenti alla data di entrata in vigore delle presenti disposizioni, devono essere dotati di idonei strumenti di misura delle portate e/o dei volumi prelevati e restituiti, nel rispetto delle caratteristiche e delle definizioni di cui all’articolo 6, entro il periodo di tempo indicato dalla seguente tabella, calcolato a partire dall’entrata in vigore delle presenti disposizioni. Nelle more dell’installazione dei misuratori è fatto obbligo di ricorrere alle metodologie di stima riportate all’articolo 8.

ENTNAHMEN/ RÜCKGABEN AUS OBERFLÄCHENGEWÄSSERN PRELIEVI/RESTITUZIONI DA ACQUE SUPERFICIALI		
Art des Messgerätes / Tipologia di misuratore	Entnommene oder rückgegebene Wassermenge in der Bewässerungssaison (*) Portata derivata/restituita nel periodo irriguo (*)	Fälligkeit für die Anpassung an die - Verpflichtungen Scadenza per gli l'adeguamento obblighi
Wassermesser I Stufe Misuratori di I livello		31. Dezember 2017 31 dicembre 2017
Wassermesser II Stufe mit strategischer Relevanz Misuratori di II livello di rilievo strategico		31. Dezember 2018 31 dicembre 2018
Wassermesser II Stufe mit nicht-strategischer Relevanz Misuratori di II livello di rilievo non strategico	Gleich oder über 300 l/s maggiore o uguale a 300 l/s	31. Dezember 2018 31 dicembre 2018
Wassermesser II Stufe mit nicht-strategischer Relevanz Misuratori di II livello di rilievo non strategico	Gleich oder über 100 l/s maggiore o uguale a 100 l/s	31. Dezember 2019 31 dicembre 2019
ENTNAHMEN/RÜCKGABEN AUS UNTERIRDISCHEN GEWÄSSERN PRELIEVI/RESTITUZIONI DA ACQUE SOTTERRANEE		
Abgeleitete Höchstdurchflussmenge /Portata massima derivata (*)		
gleich oder über 300 l/s maggiore o uguale a 300 l/s		31. Dezember 2017 31 dicembre 2017
maggiore o uguale a 200 l/s gleich oder über 200 l/s		31. Dezember 2018 31 dicembre 2018
maggiore o uguale a 100 l/s gleich oder über 100 l/s		31. Dezember 2019 31 dicembre 2019
(*) Im Falle, dass in der Konzessionsmaßnahme die Angabe der durchschnittlichen Durchflussmenge der einzelnen Ableitungen nicht verfügbar sein sollte, gilt für alle einzelnen Ableitungen die Gesamtangabe der Wasserkonzession.	(*) Nel caso non sia disponibile in concessione idrica il dato di portata media derivata a livello di singola fonte di approvvigionamento, fa fede il dato complessivo di concessione per tutte le singole derivazioni.	
2. In allen anderen Fällen in denen die Verpflichtung der Messung der Wassermengen besteht, gilt die Frist vom 31. Dezember 2019 für die Erfüllung der Verpflichtung. Innerhalb der Fristen zur Installierung der Messgeräte, besteht die Pflicht zur Anwendung der Schätzungsmethoden laut Artikel 8 und auf Grund der		2. In tutti gli altri casi in cui è previsto l'obbligo di misurazione, la scadenza per l'adempimento degli obblighi è fissata entro il 31 dicembre 2019. Nelle more dell'installazione dei misuratori è fatto obbligo di ricorrere alle metodologie di stima riportate all'articolo 8 e sulla base dei dati derivanti dalla rete di monitoraggio dei consumi irrigui

Messdaten des Kontrollnetzes des Wasserverbrauchs gemäß Art. 25 des Wassernutzungsplanes.		di cui all'art. 25 del PGUAP.
Art. 6 Geräte für die Messung der Entnahmen, der Rückgaben und Verbräuche		Art. 6 Strumenti per la misurazione dei prelievi, delle restituzioni e degli utilizzi
1. Im Sinne dieser Bestimmungen für die Ausarbeitung der allgemeinen Kriterien zur Festlegung der geeigneten Messgeräte zwecks Erhebung von Entnahmen, Rückgaben und Verbräuche mit Bezug auf die verschiedenen Arten von Apparaturen, finden die Bestimmungen der Leitlinien Anwendung.		1. Ai fini delle presenti disposizioni per la definizione dei criteri generali per l'individuazione degli strumenti di misura più idonei a rilevare i prelievi, le restituzioni e gli utilizzi, in relazione alle diverse tipologie di manufatto, si fa riferimento a quanto disposto dalle Linee guida.
2. Mit Ausnahme der eventuellen Bestimmungen des Wassernutzungsplanes sowie des Wasserschutzplanes, muss die Messung der Entnahmen zumindest die Berechnung des monatlich entnommenen Volumens ermöglichen.		2. Fatte salve le eventuali disposizioni del PGUAP e del Piano di tutela delle acque, la misurazione dei prelievi deve permettere almeno il calcolo del volume prelevato mensile.
3. Hinsichtlich ihrer Anbringung und Zielsetzungen werden die Messgeräte von den Leitlinien nach unterschiedlichen Verwendungsniveaus eingeteilt: • I Stufe (Bezirks- oder Unterbezirkswassermesser): für die Messung von Entnahmen und Rückerstattungen in Gewässern die auf den Wasserhaushalt des Bezirkes oder Unterbezirkes Einfluss haben; • II Stufe (Einzugsgebietswassermesser): für die Messung von Entnahmen und Rückgaben an Gewässern die auf das Wassereinzugsgebiet oder Teile davon Einfluss haben, wie sie im Sinne von Artikel 6 des Wassernutzungsplanes definiert sind. • III Stufe (Netzwassermesser): befinden sich in signifikanten Knotenpunkten des Zulauf- und Verteilungsnetzes, wobei wenn möglich, auch die Rückgabepunkte miteinbezogen werden. • IV Stufe (Wassermesser beim Verbraucher): für die Messung des Verbrauches am Beginn des Bewässerungsgebietes (bei Konsortien) für Bewässerungskörper-		3. In funzione della loro collocazione e delle finalità, le Linee guida classificano i misuratori secondo diversi livelli d'uso: • I livello (misuratori di distretto o di sub-distretto): per la misura di prelievi e restituzioni in corpi idrici che hanno effetti sul bilancio idrico a scala di distretto o sub-distretto; • II livello (misuratori di bacino): per la misura di prelievi e delle restituzioni a corpi idrici che hanno effetti a scala di bacino o di sottobacino come definiti dall'art. 6 del PGUAP. • III livello (misuratori di rete): posti in nodi significativi della rete di adduzione e distribuzione compresi, ove possibile, i punti di restituzione; • IV livello (misuratori all'utilizzatore finale): per la misura degli utilizzi alla testa del distretto (consortile) in caso di enti irrigui o alla singola utenza (anche in auto-provvigionamento).

schaften oder bei Einzelverbraucher (auch bei Selbstversorgung).	
4. Im Sinne dieser Bestimmungen werden die im Absatz 3 angegebenen Stufen wie folgt festgestellt: • Wassermessgeräte der I Stufe sind jene Messgeräte, welche der Entnahme zu Bewässerungs- oder gemischten Zwecken bei großen Bewässerungsableitungen dienen, die eine konzessionierte Höchstdurchflussmenge gleich oder über 5 m³/s aufweisen; • Wassermessgeräte der II Stufe sind jene Messgeräte, welche der Entnahme zu Bewässerungszwecken und Rückgaben dienen, mit Entnahmen und Rückgaben bei Wasserführung bzw. Volumen gleich oder über einer durchschnittlichen durchgehenden Durchflussmenge von 100 l/s wenn diese von Oberflächengewässern, und 100 l/s Höchstdurchflussmenge wenn sie von unterirdischen Gewässern entnommen werden; • Wassermessgeräte der III Stufe sind jene Messgeräte, die an den wesentlichen Knotenpunkten des Bewässerungsnetzes, wie sie unter Artikel 3, Absatz 3 und 6 festgelegt sind, angebracht sind; • Wassermessgeräte der IV Stufe sind jene Messgeräte, die für die Messung der Verbräuche wie sie in Artikel 3, Absätze 2 und 9 festgelegt sind, vorgesehen sind.	4. Ai fini delle presenti disposizioni, i livelli di cui al comma 3 sono così individuati: • costituiscono misuratori di I livello i misuratori dei prelievi ad uso irriguo o promiscuo associati alle grandi derivazioni irrigue caratterizzate da una portata massima di concessione superiore o uguale a 5 m³/s; • costituiscono misuratori di II livello i misuratori dei prelievi ad uso irriguo e delle restituzioni, i prelievi e le restituzioni di portata/volume pari o superiore a 100 l/s medi continui se provenienti da acque superficiali e 100 l/s massimi, se provenienti da acque sotterranee; • costituiscono misuratori di III livello i misuratori posti sui nodi significativi della rete così come definiti ai commi 3 e 6 dell'articolo 3; • costituiscono misuratori di IV livello i misuratori previsti per la misura degli utilizzi come definiti dai commi 2 e 9 dell'articolo 3.
5. Als strategisch werden jene Wasserentnahmen und Rückgaben angesehen, deren Einfluss auf den Wasserhaushalt am größten ist und für welche eine ständige und in Realzeit durchgeführte Übermittlung von Angaben über die Wasserführung oder das entnommene und rückerstattete Wasservolumen gefordert wird, zum Zwecke der Planung des Hydrographischen Bezirkes oder der Handhabung bei Wasserknappheit. Als strategisch werden die jeweiligen Wassermessgeräte eingestuft.	5. Sono definiti strategici i prelievi e le restituzioni maggiormente incidenti sul bilancio idrico, per i quali è richiesta l'acquisizione in continuo e in tempo reale delle informazioni riguardanti la portata oppure il volume di acqua derivata e restituita ai fini della pianificazione del distretto idrografico o della gestione delle crisi idriche. Sono definiti strategici i relativi misuratori.

6. Im Sinne dieser Verordnung und auf Grund der Einstufung im Sinne von Absatz 4, werden jene Entnahmen und Rückgaben als strategisch eingestuft, die folgenden Kriterien entsprechen: - alle Messgeräte der I Stufe - alle Messgeräte der II Stufe, die vom Amt für Gewässerschutz erhoben werden und zwar in Zusammenhang mit den Unterstufen jener Einzugsgebiete, die folgende kritische Eigenschaften und Schwachstellen aufweisen: a) Entnahmen: • die im Wasserschutzplan festgelegten Entnahmen, die als belastend oder von möglicher Belastung des ökologischen Zustandes des Wasserkörpers erscheinen; • die Entnahmen, die talwärts die Trinkwasserversorgung mit Oberflächenwasser beeinträchtigen kann; • die Entnahmen die über durchlässigen Flussabschnitten liegen und dabei eine Nachschubfunktion für das Grundwasser oder bei Wasserschichten haben, welche bereits für die Trinkwasserversorgung zweckbestimmt sind oder sein könnten; • die Entnahmestellen die sich unmittelbar bergwärts oder innerhalb von natürlichen geschützten Gebieten (Nationalparks, regionale Narturparks, staatliche und regionale Schutzgebiete, Feuchtgebiete, Sonderschutzgebiete, Gebiete von Europäischem Interesse, Sondererhaltungsgebiete) befinden, bei denen ein Ableitungsverbot vorgesehen ist. b) Rückgaben: • Rückgaben welche bei Bewässerungsanlagen vorgesehen sind, die von strategischen Ableitungen gespeist werden; • Rückgaben, die sich bereits auf den	6. Ai fini delle presenti disposizioni e in base alla classificazione di cui al comma 4, sono strategici i misuratori individuati secondo i seguenti criteri: - tutti i misuratori I livello - i misuratori di II livello individuati a cura dell'Ufficio Tutela Acque in relazione a sottobacini nei quali sono presenti le seguenti caratteristiche di vulnerabilità o criticità: a) prelievi: • i prelievi individuati nel Piano di tutela delle acque come incidenti o di possibile incidenza sullo stato ecologico del corpo idrico; • i prelievi che possono condizionare, più a valle, l'approvvigionamento idropotabile della risorsa idrica superficiale; • i prelievi che sottendono tratti fluviali disperdenti i quali svolgono funzione di ricarica della falda e/o di alimentazione di acquiferi destinati o potenzialmente destinati all'approvvigionamento idropotabile; • i prelievi collocati immediatamente a monte o all'interno di aree naturali tutelate (parchi nazionali, parchi naturali regionali, riserve naturali statali e regionali, zone umide, zone di protezione speciale, siti di interesse comunitario, zone speciali di conservazione) per le quali sono previste misure di divieto di captazione. b) restituzioni: • le restituzioni che sono riconducibili a sistemi irrigui alimentati da prelievi strategici; • le restituzioni che già incidono o
--	--

ökologischen Zustand der Gewässer auswirken oder auswirken könnten, in die sie einfließen oder die sich weiter talwärts befinden; • Rückgaben, welche die Nutzung als Trinkwasser bei oberflächlichen Gewässern einschränken könnten; • Rückgaben die über durchlässigen Flussabschnitten liegen und dabei eine Nachschubfunktion für das Grundwasser oder für Wasserschichten haben, die bereits für die Trinkwasserversorgung zweckbestimmt sind oder sein könnten; • Die Rückgaben die sich unmittelbar bergwärts oder innerhalb von natürlichen geschützten Gebieten (Nationalparks, regionale Narturparks, staatliche und Landesschutzgebiete, Feuchtgebiete, Sonderschutzgebiete, Gebiete von Europäischem Interesse, Sondererhaltungsgebiete) befinden, bei denen ein Ableitungsverbot vorgesehen ist und angenommen werden kann, dass die Entnahme den Erhaltungszustand des Lebensraumes und der dort lebenden Arten beeinträchtigt.	possono incidere sullo stato ecologico del corpo idrico in cui sono recapitate oppure in corpi idrici più a valle; • le restituzioni che possono condizionare l'uso umano della risorsa idrica superficiale; • le restituzioni che sottendono tratti fluviali disperdenti i quali svolgono funzione di ricarica della falda e/o di alimentazione di acquiferi destinati o potenzialmente destinati all'approvvigionamento idropotabile. • le restituzioni che sono collocate immediatamente a monte o all'interno di aree naturali tutelate (parchi nazionali, parchi naturali regionali, riserve naturali statali e provinciali, zone umide, zone di protezione speciale, siti di interesse comunitario, zone speciali di conservazione) e si può ritenere che l'esercizio del prelievo possa pregiudicare lo stato di conservazione di habitat e specie presenti.
7. Für die strategischen Entnahmen im Sinne von Absatz 5 legt das zuständige Landesamt für Wasserversorgung die technischen Standards fest, die von den Entnahmeberechtigten einzuhalten sind zur Sicherstellung der Übereinstimmung der Wassermessinstrumente mit der Methode der Telekontrolle mit dem Ziel laufend und in Realzeit Informationen über Wasserführung und Volumen der abgeleiteten und rückerstatteten Gewässer zu erhalten, damit die Planung auf Bezirksebene oder bei Maßnahmen im Falle von Trockenheit geplant werden können. Für den Fall, dass der Konzessionsinhaber bereits im Besitz eines Telekontrollsystems ist, wird das zuständige Landesamt die Übertragung der Daten auf die eigenen EDV Systeme ohne Mehrkosten zu Lasten des Konzessionsinhabers beantragen.	7. Per i prelievi strategici di cui al comma 5, l'ufficio provinciale competente definisce gli standard tecnici che i titolari dei suddetti prelievi sono tenuti a rispettare a garanzia della compatibilità degli strumenti di misura con il sistema di telecontrollo finalizzato all'acquisizione in continuo e in tempo reale delle informazioni riguardanti la portata/volume di acqua derivati e restituiti, ai fini della pianificazione del distretto idrografico o della gestione delle crisi idriche. Nel caso in cui il concessionario disponga già di un sistema di telecontrollo, l'ufficio provinciale competente richiede il trasferimento dei dati sui propri sistemi informatici senza costi aggiuntivi a carico del concessionario.
8. Die Feststellung der strategischen	8. L'individuazione dei prelevi e delle

Entnahmen und Rückgaben und die Festlegung der technischen Standards im Sinne von Absatz 7 wird von der Landesagentur für Umwelt vorgenommen und zwar innerhalb der Frist von 6 Monaten ab in-Kraft-Treten dieser Bestimmungen.	restituzioni strategiche, e la definizione degli standard tecnici ai cui al comma 7, viene effettuata dall'Agenzia provinciale per l'Ambiente entro sei mesi dall'entrata in vigore delle presenti disposizioni.
Art. 7	Art. 7
Verpflichtung zur Instandhaltung und Überprüfung der Instrumente	Obblighi di manutenzione e controllo della strumentazione
1. Jene Subjekte, die Inhaber von Wasserentnahmen, Rückgaben und Verbräuchen im Sinne von Artikel 3 sind, haben folgende Verpflichtungen: a) die installierten Instrumente funktionstüchtig zu erhalten, damit eine korrekte Aufnahme der vorgesehenen Messungen gewährleistet ist; im Besonderen muss die Eichung der Messinstrumente mindestens alle acht Jahre überprüft werden; b) die Messinstrumente müssen für Kontrollen zugänglich sein bzw. das für die Kontrolle befugte Personal muss Zugang zu den Messstellen und zu den gesammelten und registrierten Aufzeichnungen haben; c) unverzüglich, auch auf kürzestem Wege, dem zuständigen Landesamt bei Ausfall der Geräte oder wegen Wartung, die Unterbrechung der Aufzeichnung zu melden; d) die Apparaturen innerhalb 30 Tagen ab Feststellung des Schadens auszutauschen sofern eine Reparatur nicht mehr möglich ist, es sei denn, es sind Verlängerungen aus triftigen Gründen gerechtfertigt.	1. I soggetti titolari dei prelievi, delle restituzioni e degli utilizzi di cui all'articolo 3 sono obbligati a: a) mantenere in efficienza la strumentazione installata al fine di garantire la corretta acquisizione delle misurazioni previste; in particolare, la taratura dei misuratori è verificata con cadenza di almeno ogni otto anni; b) rendere gli strumenti di misura accessibili al controllo o, comunque, consentire al personale addetto al controllo l'accesso ai dispositivi di misura ed alle informazioni raccolte e registrate; c) comunicare tempestivamente, anche per le vie brevi, all'ufficio provinciale competente l'interruzione della registrazione per guasto della strumentazione o per interventi di manutenzione; d) sostituire le apparecchiature entro 30 giorni dal rilevamento del guasto, qualora ne sia impossibile la riparazione, salvo proroghe per giustificato motivo.
Art.8	Art. 8
Schätzungsmethoden	Metodologie di stima
1. Der „Tavolo permanente“ im Sinne von Artikel 3 des Dekretes des „Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali“ vom 31. Juli 2015, hat technische Anweisungen ausgearbeitet, welche die Methoden für die Schätzung der für Bewässerung erforderlichen Wassermengen umreißen (Entnahmen, Verbräuche und Rückgaben), sei es	1. Il Tavolo permanente, istituito ai sensi dell'articolo 3 del Decreto del Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali del 31 luglio 2015, ha prodotto un documento tecnico che individua le “Metodologie di stima dei volumi irrigui (prelievi, utilizzi e restituzioni)”, sia per irrigazione collettiva che per l'auto approvvigionamento, cui far riferimento quando non è prevista la

betreffend die gemeinschaftliche Bewässerung wie auch die Selbstversorgung, auf welche Bezug zu nehmen ist, wenn keine Messung vorgesehen ist und/oder innerhalb der Fristen zur Installierung von Messgeräten. Diese Maßnahme ist von der "Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano" in der Sitzung vom 3. August 2016 genehmigt worden.	misurazione e/o nelle more dell'installazione di misuratori. Detto documento è stato approvato dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano reso nella seduta del 3 agosto 2016.
2. Für die Schätzung der entnommenen und verbrauchten Wassermengen, die zu gemeinschaftlichen Bewässerungszwecken verwendet werden, wird wie folgt vorgegangen: a) die Entnahmen im Sinne von Artikel 3, Absatz 1, müssen innerhalb der Fristen der Anbringung der Messgeräte sowie für Entnahmen bei einer durchschnittlichen Durchflussmenge zwischen 100 und 50 l/s mit Instrumenten und/oder mittels Methoden geschätzt werden, die für die Art der Fassung und/oder der Anlage geeignet sind. Diese sind innerhalb von sechs Monaten ab in-Kraft-Treten dieser Maßnahme in Absprache mit der für die Bewässerung zuständigen Körperschaft, sowie den für die Gewässernutzung, die hydrographischen Erhebungen und die Bonifizierung zuständigen Landesämtern festzulegen. Als Alternative kann für die Entnahmen auch in diesen Fällen ein Messinstrument eingesetzt werden. Für die Entnahmen, die nicht unter die oben angeführten fallen, wird auf das Verfahren der Schätzung für die Selbstversorgung Bezug genommen; b) Bei der Schätzung der innerhalb der Fristen für die Anbringung der Messinstrumente im Sinne von Artikel 3, verbrauchten Wassermengen werden diese mittels Vergleich mit den für die Bewässerung benötigten Wassermengen abgeschätzt, wobei unter der notwendigen Bewässerungs-wassermenge die künstliche Wassergabe zu verstehen ist, welche theoretisch erforderlich ist, um für die Pflanzenkultur die potentielle Evapotranspiration zu erhalten. Die Grundmethode für die Errechnung dieses Wasserverbrauches ist die von der F.A.O. (<i>Food and Agricultural Organization</i>) - "<i>Crop</i>	2. Per la stima dei volumi prelevati e utilizzati per l'irrigazione collettiva, si procede come segue: a) i prelievi di cui all'articolo 3 comma 1, nelle more dell'istallazione dei misuratori nonché per i prelievi relativi a portate medie comprese tra 100 e 50 l/s dovranno essere stimati ricorrendo a strumenti e/o metodi adatti alla tipologia di presa e/o di impianto da stabilire entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente provvedimento in accordo tra ente irriguo, e gli uffici provinciali competenti per quanto riguarda le risorse idriche, il monitoraggio idrografico e la bonifica. In alternativa anche in questi casi si potrà ricorrere ad un misuratore. Per i prelievi non ricadenti tra quelli sopra indicati, si fa riferimento alle procedure di stima previste per l'auto-provvigionamento; b) per la stima dei volumi utilizzati nelle more dell'istallazione dei misuratori di cui all'art. 3 si stimano gli utilizzi equiparandoli ai fabbisogni irrigui, dove per fabbisogno irriguo si intende "l'apporto idrico artificiale che è teoricamente necessario fornire alla coltura per mantenere l'evapotraspirazione al regime potenziale". La metodologia di base per la stima dell'evapotraspirazione è quella codificata dalla F.A.O. (<i>Food and Agricultural Organization</i>) - "<i>Crop evapotranspiration - Guidelines for computing crop water requirements - Irrigation and drainage Paper 56</i>" e specificata nell' allegato 1 contenuto nel documento tecnico citato al comma 1. La

<i>evapotranspiration - Guidelines for computing crop water requirements - Irrigation and drainage Paper 56</i> festgelegte, wie sie in der Anlage 1 des im Absatz 1 genannten technischen Dokumentes enthalten ist. Die Landesverwaltung wird innerhalb der Frist von zwei Jahren ab In-Kraft-Treten dieser Maßnahme ein eigenes Schätzmodell des Wasserbedarfes ausarbeiten, das sich auf die Vorgaben der F.A.O. 56 Methode bezieht und die Bewässerungseffizienz ab Beginn des Bewässerungsgebietes berücksichtigt. Zu diesem Zweck wird die Landesverwaltung die Eichung des Modells vornehmen und zwar auf Grund der Daten, die aus dem Kontrollnetz des Bewässerungsverbrauches im Sinne von Artikel 25 des Wassernutzungsplanes hervorgehen. In der Übergangsphase wird ein vereinfachtes Modell gemäß den ISTAT-Kulturdaten aus der Zählung 2010 Anwendung finden.	Provincia si doterà entro due anni dall'entrata in vigore del presente provvedimento di un proprio modello di stima dei fabbisogni irrigui calibrato sulla metodologia FAO 56 e che tenga in considerazione l'efficienza dalla testa del distretto. A tal fine la Provincia procederà alla calibratura del modello sulla base dei dati derivanti dalla rete di monitoraggio dei consumi irrigui di cui all'articolo 25 del PGUAP. Nella fase transitoria si adotterà un modello semplificato basato sui dati culturali ISTAT relativi al censimento 2010.
3. Die Schätzung der Wasserrückgaben im Sinne von Artikel 3, Absatz 4, wird mit Bezug auf die gesamte Bewässerungsperiode errechnet und zwar als Differenz zwischen Volumen bei Beginn des Bewässerungsgebietes und Feldbedarf laut Schätzungsmethode gemäß dem vorhergehenden Absatz 2, Punkt b).	3. La stima delle restituzioni di cui all'articolo 3 comma 4, viene calcolata con riferimento all'intero periodo irriguo, come differenza tra il volume alla testa del distretto e i fabbisogni al campo stimati secondo le metodologie di cui al precedente comma 2, punto b).
4. Für die Schätzung der entnommenen und verbrauchten Wassermengen zum Zwecke der Selbstversorgung im Sinne von Artikel 3, Absatz 9 wird auf die bereits genannte Methode gemäß Absatz 2, Buchstabe b) verwiesen. Die Landesverwaltung wird für die Schätzung des Bewässerungsbedarfes auf der Ebene von homogenen Gebieten sorgen, die vom zuständigen Landesamt bestimmt werden. Zum Zwecke der Erstellung der staatlichen Datenbank werden die jeweiligen Flächen in Gebietseinheiten eingeteilt und zwar in Absprache mit dem CREA.	4. Per la stima dei volumi prelevati ed utilizzati per auto-provvigionamento di cui all'articolo 3 comma 9, si farà riferimento alla metodologia già individuata al comma 2 lettera b). La provincia provvederà alla stima dei fabbisogni irrigui con riferimento ad aree omogenee definite dall'ufficio provinciale competente. Ai fini dell'implementazione del database nazionale tali aree saranno aggregate in unità territoriali da definire in coordinamento con il CREA.
5. Um die Schätzung der Wasserentnahmen für Bewässerungszwecke durchzuführen bedient sich die Landesverwaltung der eigenen Datenbanken, die jährlich überarbeitet werden.	5. Per operare la stima dei prelievi irrigui la Provincia si avvale dei dati contenuti nelle proprie banche dati che aggiorna con cadenza annuale. In particolare qualora non già presenti nelle banche dati stesse i soggetti

Insbesondere werden Inhaber von Konzessionen angehalten - sofern sie noch nicht in den Datenbanken aufscheinen - folgende Angaben zu übermitteln: • die von der Ableitung bewässerte Fläche; • bewässerte Kulturen und diesbezügliche Fläche; • geographische Koordinaten des Ortes der Wasserentnahme.	titolari di concessione dovranno fornire i seguenti dati: • superficie irrigata dalla/e fonte/i di approvvigionamento; • colture irrigue praticate e relativa superficie; • coordinate geografiche del punto di prelievo.
Art. 9	Art. 9
Kriterien und Modalitäten für die Überwachung	Criteri e modalità del monitoraggio
1. Zum Zwecke der Übermittlung und der periodischen Überarbeitung der Daten der Bewässerungsvolumen an die Datenbank SIGRIAN seitens der für die Bewässerung zuständigen Körperschaften und Behörden in den Fälligkeiten laut Artikel 10, sind die zu überprüfenden Elemente für die ständige Kontrolle der zu Bewässerungszwecken verwendeten Wassermengen folgende: a) Ableitungen und diesbezügliche entnommene Mengen; b) gemeinschaftliche Übergabestellen und diesbezügliche Verbrauchsmengen c) Rückgabeknoten an das Gewässernetz mit Bezug auf die empfangenden Wasserkörper und diesbezügliche Mengen; d) Abgabe an das zirkulierende Grundwasser und diesbezügliche Mengen (wo dies möglich ist).	1. Ai fini della trasmissione e l'aggiornamento periodico da parte degli Enti irrigui/Autorità competenti dei dati sui volumi ad uso irriguo alla banca dati SIGRIAN, secondo la cadenza di cui all'articolo 10, gli elementi da monitorare al fine di controllare nel tempo l'impiego dell'acqua a scopo irriguo, sono: a) fonti di approvvigionamento e relativi volumi prelevati; b) punti di consegna distrettuali e relativi volumi utilizzati; c) nodi di restituzione al reticolo idrografico con riferimento al corpo idrico recettore e relativi volumi; d) rilasci alla circolazione idrica sotterranea e relativi volumi (ove possibile).
2. Unter Bezugnahme auf die Bestimmungen laut Punkt a), Absatz 1, haben die für die Bewässerung zuständigen Körperschaften dem SIGRIAN für die gemeinschaftliche Bewässerung all jene Angaben zu übermitteln, die die Ableitungen zu Bewässerungs- und/oder Mehrfachzwecken betreffen sowie die damit zusammenhängenden Angaben zu den jeweiligen Wasserkonzessionen mitzuteilen und zwar die zugelassenen Mengen (m³/sec), das Bezugsjahr sowie sämtliche vom SIGRIAN vorgesehenen Daten. Zum Zwecke der Überwachung müssen die für die Bewässerung zuständigen Körperschaften zudem jene Daten erheben und dem SIGRIAN übermitteln, welche die	2 Con riferimento a quanto previsto al punto a) del comma 1, per l'irrigazione collettiva, gli Enti irrigui trasmettono al SIGRIAN le informazioni inerenti tutte le fonti di approvvigionamento ad uso irriguo e/o plurimo insieme alle informazioni relative alle concessioni di derivazione: volumi concessi (m³/sec), anno di riferimento nonché tutti i gli altri dati previsti dal SIGRIAN. Ai fini del monitoraggio, inoltre, gli Enti irrigui rilevano e trasmettono al SIGRIAN, i dati sui volumi effettivamente prelevati ad uso irriguo e/o plurimo, misurati secondo le modalità

effektiv abgeleiteten Wassermengen für Bewässerungs- oder Mehrfachzwecke betreffen, wie sie gemäß Artikel 3, Absatz 1 gemessen oder gemäß der Methode laut Artikel 8 geschätzt worden sind.	descritte al comma 1 dell'articolo 3, o stimati, secondo la metodologia indicata all'articolo 8.
3) Mit Bezug auf die Bestimmungen laut Punkt a), Absatz 1 werden bei Selbstversorgung dem SIGRIAN die Daten über die Ableitungen übermittelt so wie bei der gemeinschaftlichen Nutzung vorgesehen und zudem jene über die Messung der entnommenen Mengen bzw. der geschätzten Mengen gemäß den Bestimmungen von Artikel 8. Das zuständige Landesamt sammelt und ordnet die Daten über die Selbstversorgung in der Datenbank die Teil des Systems der Landesdatenbanken ist, wie im folgenden Artikel 11, Absatz 3 vorgesehen.	3. Con riferimento a quanto previsto al punto a) del comma 1, per l'auto-approvvigionamento, saranno trasmessi al SIGRIAN i dati sulle fonti, analogamente a quanto previsto per l'uso collettivo, e quelli relativi alla misurazione dei volumi prelevati, o alla stima degli stessi secondo la metodologia individuata ai sensi dell'articolo 8. L'ufficio provinciale competente raccoglie e organizza i dati sull'auto-approvvigionamento nella banca dati facente parte del sistema delle banche dati provinciali di cui al successivo articolo 11, comma 3.
4. Mit Bezug auf die Bestimmungen unter Absatz 1, Punkt b) über die gemeinschaftliche Bewässerung, fügen die für die Bewässerung zuständigen Körperschaften in der Datenbank SIGRIAN die Daten über die am Beginn des Bewässerungsgebietes verbrauchten Mengen ein, wobei die Messungen im Sinne von Artikel 3, Absatz 2 oder mittels Schätzung laut Methode gemäß Artikel 8 zu erfolgen haben.	4. Con riferimento a quanto previsto al punto b) del comma 1 per l'irrigazione collettiva, gli Enti irrigui inseriscono in SIGRIAN i dati sui volumi utilizzati alla testa dei distretti irrigui, misurati secondo le modalità descritte al comma 2 dell'articolo 3, o stimati secondo la metodologia indicata all'articolo 8.
5. Zum Zwecke der Selbstversorgung haben die verbrauchten Mengen mit den abgeleiteten Mengen übereinzustimmen. Hier gilt das laut vorhergehendem Punkt Vorgesehene, wobei in diesem Fall anstatt der Bewässerungsgebiete die vom Gewässernetz eines homogenen Gebietes im Sinne von Artikel 8, Absatz 4 bewässerten Flächen zu verstehen sind.	5. Per l'auto-approvvigionamento i volumi utilizzati coincidono con i volumi prelevati, pertanto vale quanto previsto al punto precedente, sostituendo al distretto irriguo le aree irrigate dal reticolo idrografico dell'area omogenea individuata ai sensi del comma 4 dell'articolo 8.
6. Mit Bezug auf die Bestimmungen unter Absatz 1, Buchstabe c) werden dem SIGRIAN jene Rückgabepunkte mitgeteilt, die das Haupt-, Primär- und Sekundärnetz betreffen, wenn sie für die Quantifizierung der Mengen im Sinne von Artikel 3, Absatz 1 ausschlaggebend befunden werden.	6. Con riferimento a quanto previsto al punto c) del comma 1, sono trasmessi al SIGRIAN i punti di restituzione inerenti la rete principale, primaria e secondaria, ritenuti rilevanti ai fini della quantificazione dei volumi, come individuati all'articolo 3 comma 1.
7. Mit Bezug auf die Bestimmungen unter Absatz 1, Punkt d), müssen, in jenen Fällen wo das Vorkommen für die Quantifizierung	7. Con riferimento a quanto previsto al punto d) del comma 1, devono essere trasmessi al SIGRIAN, da parte degli enti/Autorità

der Wassermengen relevant erscheint, dem SIGRIAN seitens der zuständigen Körperschaften und Behörden jene Daten übermittelt werden, welche die Abgaben an den unterirdischen Wasserkreislauf betreffen. Wo dies zutrifft, müssen die Wassermengen geschätzt werden und zwar im Sinne der Methode gemäß Artikel 8. Insbesondere, wenn im jeweiligen Bewässerungsgebiet auch Punkte mit Rückgabe an der Oberfläche vorhanden sind, kann damit alternativ wie folgt vorgegangen werden: 1) durch Schätzung, wie von der oben genannten Methode vorgesehen, wenn kein Wassermessgerät an den Rückgabeknoten vorhanden ist; 2) durch Schätzungen und mit den Messungen des Rückflusses summiert, wenn ein Wassermesser an den Rückgabeknoten vorhanden ist.	competenti, i dati relativi ai rilasci alla circolazione idrica sotterranea laddove il fenomeno sia ritenuto rilevante ai fini della quantificazione dei volumi. Laddove presenti, i volumi rilasciati devono essere stimati secondo la metodologia individuata ai sensi dell'articolo 8. In particolare, se nel distretto irriguo sono presenti anche punti di restituzione superficiale, i rilasci vengono, in alternativa: 1) stimati come previsto dalla sopra citata metodologia se non è presente un misuratore ai punti di restituzione; 2) stimati e sommati alla misura delle restituzioni se è presente un misuratore ai punti di restituzione.
8. Die für die Bewässerung zuständigen Körperschaften und Landesämter sorgen innerhalb der Frist von 12 Monaten ab in-Kraft-Treten dieser Maßnahme und im Rahmen der jeweiligen Zuständigkeit, für die Überarbeitung/Ergänzung der Daten in SIGRIAN, die sich aus der Überprüfung gemäß Absatz 1, Buchstaben a), b), c) und d) ergeben.	8. Gli enti irrigui e gli uffici provinciali competenti, entro 12 mesi dall'entrata in vigore delle presenti disposizioni, provvedono ad aggiornare/integrare in SIGRIAN, per quanto di rispettiva competenza, le informazioni relative agli elementi del monitoraggio di cui al comma 1 lettere a), b), c), e d).
9. Innerhalb der Frist von 6 Monaten ab in-Kraft-Treten dieser Bestimmungen ermittelt die Landesverwaltung in Zusammenarbeit mit dem CREA, mittels eines eigenen Protokolls, die Registrierungs- und Übermittlungsmodalitäten betreffend die Bewässerungsmengen im jeweiligen Zuständigkeitsgebiet an die Datenbank SIGRIAN (Sistema Informativo Nazionale per la Gestione delle Risorse Idriche in Agricoltura).	9. La Provincia individua con il CREA, entro sei mesi dall'entrata in vigore delle presenti disposizioni, mediante apposito protocollo, le modalità di registrazione e trasmissione dei dati relativi ai volumi irrigui nel territorio di competenza alla banca dati SIGRIAN (Sistema Informativo Nazionale per la Gestione delle Risorse Idriche in Agricoltura).
Art. 10	Art. 10
Erhebungszeiten und Übermittlung der Daten an SIGRIAN	Tempi di rilevazione e trasmissione dei dati al SIGRIAN
1. Zum Zwecke der gemeinschaftlichen Bewässerung übermitteln die für Bewässerung zuständigen Körperschaften dem SIGRIAN die gemessenen oder	1. Per l'irrigazione collettiva gli Enti irrigui trasmettono al SIGRIAN i dati di volume, misurati o stimati, secondo la cadenza temporale fissata dalle Linee guida:

geschätzten Daten der Wassermengen, zu den Fälligkeiten die von den Richtlinien vorgesehen sind:

- Jene Mengen die zu Bewässerungszwecken entnommen werden: für die großen Ableitungen muss während der Bewässerungssaison monatlich der Umfang der Entnahme mitgeteilt werden und zwar innerhalb des 10. Tages des darauffolgenden Monats; für die kleinen Ableitungen muss der Umfang der Entnahme für den Zeitraum 1. November - Ende Februar innerhalb des Monats März und für den Zeitraum 1. März – Ende Oktober innerhalb November erfolgen. Im Falle von Mehrzweckkonzessionen: es sind auch die Entnahmen für andere Zwecke anzugeben und zwar jährlich jeweils am Jahresende; Falls die Wasserkonzession keine Ableitung im Zeitraum 1. November – Ende Februar vorsieht, besteht keine Mitteilungspflicht für den betreffenden Zeitraum;
- Verbrauchte Wassermengen: die diesbezüglichen Daten des verbrauchten Volumens sind nur einmal am Ende der Bewässerungssaison zu übermitteln und zwar bezogen auf den höchsten Punkt des Bewässerungsgebietes.
- Rückgabeknoten zum Gewässernetz: es sind jährlich die Rückgabemengen mitzuteilen und zwar am Ende der Bewässerungssaison. Im Falle von Mehreren Rückgabeknoten auf einer Anlage, kann dem SIGRIAN die Rückgabemenge als Gesamtergebnis für die gesamte Anlage mitgeteilt werden.
- Abgaben an den unterirdischen Wasserkreislauf: die Abgaben sind jährlich am Ende der Bewässerungssaison mitzuteilen. Die geschätzten Werte der Abgaben im Sinne von Artikel 9, Absatz 7, werden auf die jeweiligen Abgabeknoten bezogen, die in der

- volumi prelevati ad uso irriguo: per le grandi derivazioni, deve essere fornito il dato di volume prelevato a livello mensile, durante il periodo irriguo, da trasmettere entro il decimo giorno del mese successivo; per le piccole derivazioni, è da fornire il dato di volume prelevato nel periodo dal 1 novembre - fine febbraio entro il mese di marzo e nel periodo dal 1 marzo a fine ottobre entro il mese di novembre; in caso di concessioni ad uso plurimo sono da indicare anche i volumi prelevati per altri usi, una volta all'anno, a fine anno. Qualora la concessione non preveda l'esercizio della derivazione nel periodo dal 1. novembre a fine febbraio non si dà luogo ad obbligo di comunicazione per detto periodo;
- volumi utilizzati: sono da trasmettere una sola volta, a fine periodo irriguo, i dati di volume utilizzato nel periodo irriguo a livello di testa del distretto;
- nodi di restituzione al reticolo idrografico: sono da comunicare, una volta all'anno a fine periodo irriguo, i volumi restituiti. In caso di presenza di più punti di restituzione su uno stesso schema irriguo, può essere trasmesso al SIGRIAN il dato complessivo di volume restituito per l'intero schema.;
- rilasci alla circolazione sotterranea: sono da comunicare, una volta all'anno a fine periodo irriguo, i rilasci. I valori dei rilasci, stimati secondo le modalità di cui all'articolo 9 comma 7, vengono associati a specifici nodi opportunamente individuati sullo stesso schema irriguo.

Anlage entsprechend gekennzeichnet sind.		
2 Für die strategischen Entnahmen und Rückgaben im Sinne von Artikel 6, Absatz 5, bleibt jedenfalls die monatliche Meldepflicht der Entnahme an die Datenbank SIGRIAN; für die Art der zeitgleichen Übermittlung der Daten, das Format der Daten selbst und der diesbezüglichen Fristen sowie die Art der dazu verwendeten EDV-Plattform wird auf die Beobachtungsstelle für die Verwaltung der Wasserressourcen verwiesen.		2. Per i prelievi e le restituzioni strategiche di cui all'articolo 6 comma 5, fermo restando l'obbligo di trasmissione alla banca dati SIGRIAN del dato mensile di prelievo; si rimanda all'Osservatorio per la gestione delle risorse idriche la definizione delle modalità di trasmissione in tempo reale, relativamente al formato dei dati, alla cadenza di trasmissione ed alla eventuale piattaforma a cui inviarli.
3. Mit Bezug auf die Selbstversorgung wird die Landesverwaltung, auch unter Zuhilfenahme der vernetzten Landesdatenbanken wie es im folgenden Artikel 11, Absatz 3 vorgesehen ist, dem SIGRIAN jährlich, jeweils am Jahresende, die Daten der bezogenen bzw. verbrauchten Wassermengen, bei vorheriger Zusammenlegung der selben - bei Verwendung, sowie Vorhandensein oder Nichtvorhandensein der Wassermessgeräte - mitteilen und zwar wie gemäß Artikel 8, Absatz 4 vorgesehen.		3. Con riferimento all'autoapprovvigionamento, la Provincia, anche avvalendosi delle banche dati provinciali integrate di cui al successivo articolo 11, comma 3, trasmette al SIGRIAN, una volta l'anno a fine anno, i dati relativi ai volumi idrici prelevati/utilizzati, previa aggregazione degli stessi dati come definito al comma 4 dell'articolo 8, per uso e per presenza o meno dei misuratori.
4. Die Daten, die aus den Wassermessungen der Entnahmen und der Rückgaben im Sinne von Artikel 3 hervorgehen, müssen vom Nutzer dem zuständigen Landesamt mitgeteilt werden. Die Mitteilung muss die Angabe von eventuellen Ausfällen des Wassermessgerätes sowie die Schätzung der entnommenen oder zurückgegebenen Wassermengen in der Zeit des Ausfalls beinhalten, im Sinne der von Artikel 8 vorgesehenen Vorgangsweise		4. I dati risultanti dalle misurazioni dei prelievi e delle restituzioni di cui all'articolo 3, sono comunicati dall'utente all'Ufficio provinciale competente. La comunicazione contiene l'evidenza di eventuali periodi di mancato funzionamento del misuratore nonché la stima dei volumi prelevati o restituiti nel periodo di non funzionamento secondo le modalità previste dall'articolo 8.
Art. 11		Art. 11
Verwaltung der Informationsflüsse		Gestione flussi informativi
1. Im Sinne der Bestimmungen der Leitlinien werden als endgültige Daten der Datenbank SIGRIAN jene betrachtet, die die technische Datenprüfung seitens der Landesverwaltung bestanden haben.		1. Secondo quanto previsto dalle Linee Guida, è considerato "dato finale" della banca dati SIGRIAN quello che supera il processo di validazione tecnica ad opera della Provincia.
2. Um die Informationsflüsse zu		2. Ai fini di garantire i flussi informativi, anche

gewährleisten, wie sie auch vom Artikel 95, Absatz 3, des Legislativdekretes Nr. 152/2006 vorgeschrieben sind, wird folgendes vorgesehen: a) Die auf die gemeinschaftliche Bewässerung im Sinne der Artikel 3 und 10 bezogenen Daten werden von den für die Bewässerung zuständigen Körperschaften dem SIGRIAN übermittelt und in der Folge von der Landesverwaltung geprüft; b) jene Angaben, welche die die Selbstversorgung im Sinne der Artikel 3 und 10 betreffen, werden von der Landesverwaltung dem SIGRIAN übermittelt; vor der Übermittlung ist die Ordnungsmäßigkeit des Datenformates festzustellen.	previsti all'articolo 95, comma 3 del D.lgs. 152/2006 si prevede quanto segue: a) i dati relativi all'irrigazione collettiva di cui agli articoli 3 e 10, sono trasmessi al SIGRIAN dagli Enti irrigui e successivamente validati da parte della Provincia; b) i dati relativi all'auto-provvigionamento di cui agli articoli 3 e 10 sono trasmessi al SIGRIAN dalla Provincia dopo la verifica della congruità del formato del dato prima della trasmissione.
3. Im Sinne des Absatzes 2, Buchstabe b) wird die dafür zuständige Struktur der Landesverwaltung die einschlägigen verfügbaren Datenbanken ermitteln und vervollständigen, welche Angaben über Ableitungen zum Zwecke der Selbstversorgung enthalten und veranlassen, dass diese Daten - in Koordinierung mit CREA - mit der Datenbank SIGRIAN zusammengeführt werden.	3. Ai fini del punto b) comma 2, le competenti strutture provinciali provvedono ad individuare ed integrare le banche dati disponibili che contengano informazioni circa i prelievi in auto-provvigionamento e ad individuare le modalità di integrazione con la banca dati SIGRIAN, in coordinamento con il CREA.
Art. 12	Art. 12
Verwaltungsstrafen	Sanzioni
1. Im Falle der Nicht-Einhaltung folgender Pflichten seitens jener Subjekte, die Inhaber einer Wasserkonzession zum Zwecke der Bewässerung sind und zwar: • Die Vorschriften betreffend den Einbau und die Instandhaltung der Vorrichtungen für die Messung der Wasserentnahmen und der Rückgaben; • die periodische Mitteilung der Daten zum Zwecke der Anwendung der Schätzmethode bezüglich der Bewässerungswassermengen; • die periodische Mitteilung der Daten über die Messung oder die Schätzung	1. In caso di violazione da parte dei soggetti titolari di concessioni irrigue degli obblighi riguardanti: • le prescrizioni concernenti l'installazione e la manutenzione dei dispositivi per la misurazione dei prelievi e delle restituzioni; • la periodica comunicazione dei dati finalizzati all'applicazione delle metodologie di stima dei volumi irrigui; • la periodica comunicazione dei dati relativi alla misurazione o alla stima dei volumi irrigui.

Bewässerungswassermengen. wird eine Verwaltungsstrafe im Sinne von Artikel 57 bis , Absatz 2, Buchstabe a) des Landesgesetzes vom 18. Juni 2002, Nr. 8 verhängt.	si applica la sanzione prevista dall'articolo 57 bis, comma 2, lettera a) della legge provinciale 18 giugno 2002 n.8.
---	--

Sichtvermerke i. S. d. Art. 13 L.G. 17/93
über die fachliche, verwaltungsgemäße
und buchhalterische Verantwortung

Visti ai sensi dell'art. 13 L.P. 17/93
sulla responsabilità tecnica,
amministrativa e contabile

Der Amtsdirektor 21/12/2016 15:51:06 Il Direttore d'ufficio
SORDINI CLAUDIO

Der Abteilungsdirektor 21/12/2016 16:06:57 Il Direttore di ripartizione
PAZELLER MARTIN

Laufendes Haushaltsjahr

Esercizio corrente

La presente delibera non dà luogo a
impegno di spesa.
Dieser Beschluss beinhaltet keine
Zweckbindung

zweckgebunden

impegnato

als Einnahmen
ermittelt

accertato
in entrata

auf Kapitel

sul capitolo

Vorgang

operazione

Der Direktor des Amtes für Ausgaben 21/12/2016 18:05:09 Il direttore dell'Ufficio spese
NATALE STEFANO

Der Direktor des Amtes für Einnahmen Il direttore dell'Ufficio entrate

Diese Abschrift
entspricht dem Original

Per copia
conforme all'originale

Datum / Unterschrift

data / firma

Abschrift ausgestellt für

Copia rilasciata a



Der Landeshauptmann
Il Presidente

KOMPATSCHER ARNO

27/12/2016

Der Vizeregensekretär
Il Vice Segretario Generale

MATHA THOMAS

27/12/2016

Es wird bestätigt, dass diese analoge Ausfertigung, bestehend - ohne diese Seite - aus 28 Seiten, mit dem digitalen Original identisch ist, das die Landesverwaltung nach den geltenden Bestimmungen erstellt, aufbewahrt, und mit digitalen Unterschriften versehen hat, deren Zertifikate auf folgende Personen lauten:

nome e cognome: Arno Kompatscher

Si attesta che la presente copia analogica è conforme in tutte le sue parti al documento informatico originale da cui è tratta, costituito da 28 pagine, esclusa la presente. Il documento originale, predisposto e conservato a norma di legge presso l'Amministrazione provinciale, è stato sottoscritto con firme digitali, i cui certificati sono intestati a:

nome e cognome: Thomas Matha'

Die Landesverwaltung hat bei der Entgegennahme des digitalen Dokuments die Gültigkeit der Zertifikate überprüft und sie im Sinne der geltenden Bestimmungen aufbewahrt.

Ausstellungsdatum

27/12/2016

Diese Ausfertigung entspricht dem Original

L'Amministrazione provinciale ha verificato in sede di acquisizione del documento digitale la validità dei certificati qualificati di sottoscrizione e li ha conservati a norma di legge.

Data di emanazione

Per copia conforme all'originale

Datum/Unterschrift

Data/firma

**Beschluss
der Landesregierung****Deliberazione
della Giunta Provinciale**

Nr. 1401
Sitzung vom 18/12/2018

Seduta del

ANWESEND SIND

Landeshauptmann
Landeshauptmannstellvertr.
Landesräte

Generalsekretär

Arno Kompatscher
Richard Theiner
Waltraud Deeg
Florian Mussner
Arnold Schuler
Martha Stocker

Eros Magnago

SONO PRESENTI

Presidente
Vicepresidente
Assessori

Segretario Generale

Betreff:

Bestimmungen über die Erhebung von
Wassermengen für die Bewässerung

Oggetto:

Disposizioni in merito alle modalità di
quantificazione dei volumi idrici a scopo
irriguo

Vorschlag vorbereitet von
Abteilung / Amt Nr.

31.4

Proposta elaborata dalla
Ripartizione / Ufficio n.

Mit eigenem Beschluss Nr. 1503 vom 27. Dezember 2016 sind die Bestimmungen betreffend die „Messung der Wassermengen für Berechnungszwecke“, welche die staatlichen Leitlinien zur Regelung, seitens der Regionen, der Einzelheiten zur Erhebung der für die Bewässerung bestimmten Wassermengen, genehmigt mit Dekret des Ministeriums für Agrar-, Lebensmittel- und Forstpolitik vom 31. Juli 2015 übernehmen, genehmigt worden.

Es ist nun notwendig, die genannte Beihilferegelung abzuändern und zu ergänzen.

Insbesondere ist es erforderlich, in einigen Punkten Inhalte des Beschlusses abzuändern, um die Anwendung der Bestimmungen zu vereinfachen, sie besser der lokalen Anwendungsrealität anzupassen und die dafür aufzubringenden Kosten zu minimieren. Gleichzeitig muss ein adäquates Informationsniveau betreffend die abgeleiteten und verwendeten Wassermengen für Berechnungszwecke gesichert und die verwendeten Begriffe an jene des Gesamtplanes für die Nutzung öffentlicher Gewässer der autonomen Provinz Bozen (Wassernutzungsplan) angepasst werden.

Um ein objektives Kriterium der Unterscheidung von Berechnungskörperschaften und den kleinen und kleinsten Vereinigungen zwischen Landwirten, welche Inhaber von Wasserkonzessionen sind, zu definieren, ist es angemessen zu spezifizieren, dass als Berechnungskörperschaften jene angesehen werden, die als rechtlich anerkannte Körperschaften gelten.

Es ist weiters angebracht, die zusammenhängenden Bezirke mit einer Entnahme von weniger als durchschnittlich 50 l/s von der Pflicht zur Messung der verwendeten Wassermengen zu befreien.

Es ist sinnvoll, wie bereits im Dokument des „Ständigen Runden Tisches zur Quantifizierung der für Berechnung verwendeten Wassermengen“ vorgesehen, für Berechnungskörperschaften mit einer Berechnungsfläche von weniger als 100 ha dieselben Schätzverfahren wie im Fall von Eigenversorgung einzufügen.

Unter Berücksichtigung des technischen Standes der Anlagen, der geltenden Bestimmungen betreffend die Sicherheit der Anlagen und die besondere orografische Situation des Territoriums der Provinz ist es aus erheblichen Einsparungsgründen sowohl

Con propria delibera n. 1503 del 27 dicembre 2016 sono state approvate le “Disposizioni in merito alle modalità di quantificazione dei volumi idrici a scopo irriguo” che recepiscono le Linee guida per la regolamentazione da parte delle Regioni delle modalità di quantificazione dei volumi idrici ad uso irriguo, approvate con decreto del Ministero delle Politiche agricole alimentari e forestali in data 31 luglio 2015.

Si rende ora necessario modificare e integrare le predette disposizioni.

In particolare, si rende necessario modificare in alcuni punti i contenuti della deliberazione semplificando e rendendo meno onerosa l'applicazione delle norme previste, adeguandole alle realtà applicative e minimizzando i costi derivanti. Allo stesso tempo si rende necessario salvaguardare la finalità di avere un adeguato livello di informazione in merito ai volumi idrici derivati ed utilizzati ai fini irrigui, adeguando inoltre la terminologia a quella utilizzata nel Piano generale di Utilizzazione delle acque pubbliche della provincia di Bolzano (PGUAP).

Per quanto riguarda la definizione di enti irrigui è opportuno specificare che si intendono come tali gli enti giuridicamente riconosciuti, ciò al fine di individuare un criterio oggettivo per distinguere tali enti dalle piccole o piccolissime associazioni tra agricoltori titolari di concessioni idriche.

È opportuno rendere esplicita l'esclusione dall'obbligo di misurazione dei volumi utilizzati i distretti connessi con prelievi di portata inferiore a 50 l/s medi.

È opportuno inserire, come già previsto dal documento del “Tavolo permanente per la quantificazione dei volumi irrigui”, l'applicazione delle procedure di stima previste per l'auto-provvigionamento agli enti irrigui con superficie irrigua inferiore a 100 ha.

Considerando lo stato tecnologico degli impianti e la vigente normativa in merito alla sicurezza degli impianti nonché la particolare situazione orografica del territorio provinciale, è opportuno semplificare le norme per il posizionamento dei misuratori relativi a impianti

wirtschaftlicher als auch organisatorischer Art angemessen, die Bestimmungen für die Installation der Wassermessgeräte bei Anlagen die von Druckleitungen gespeist werden, zu vereinfachen.

Es ist angebracht, die Schwellenwerte betreffend die Verpflichtung zur Messung der Wassermengen bei Eigenversorgung mit jenen für den Verbrauch bei Beregnungskörperschaften zu vereinheitlichen.

Es ist angebracht, die verwendeten Kriterien für die Ermittlung der strategischen Wasserentnahmen an jene, die für die Ausarbeitung des Gewässerschutzplanes verwendet wurden, anzupassen, und zum Zweck der Klassifizierung der strategischen Entnahmen, eine mittlere Durchflussmenge höher als 180 l/s festzulegen, da geringere Durchflussmengen für die Planung auf der Ebene des Flusseinzugsgebietes nicht signifikant sind.

Es ist notwendig, die Schätzverfahren im Fall von Entnahmen durch Pumpanlagen und im Fall von besonderen technischen Schwierigkeiten, welche sich im gebirgigen Umfeld ergeben können, zu vereinfachen.

Es ist angebracht, aufgrund der großen Anzahl an Daten betreffend die Eigenversorgung, diese Daten in aggregierter Form an die nationale Datenbank zu übermitteln.

Diesbezüglich wurde vom Landesverband der Bonifizierungs-, Bewässerungs- und Bodenverbesserungskonsortien ein Gutachten angefordert, welcher am 20. September 2018 seine Anmerkungen übermittelt hat.

Die Flusseinzugsgebietsbehörde „Distretto delle Alpi Orientali“ hat am 22. Oktober 2018, Prot. Nr. 0003711/Dir/2000/60/CE das eigene positive Gutachten abgegeben.

Beiliegender Bestimmungenentwurf ist am 11.12.2018 von der Anwaltschaft in rechtlicher, legistischer und sprachlicher Hinsicht überprüft worden.

Dies vorausgeschickt,

b e s c h l i e ß t
die Landesregierung

mit Stimmeneinhelligkeit und gesetzlicher Form

alimentati da condotte in pressione consentendo così un notevole risparmio sia dal punto di vista economico che gestionale.

È opportuno uniformare le soglie previste per l'obbligo di misura in caso di auto-consumo a quelle previste per l'utilizzo nel caso degli enti irrigui.

È opportuno adeguare i criteri di individuazione dei prelievi strategici ai criteri utilizzati per l'elaborazione del piano di tutela delle acque e fissare ai fini della classificazione dei prelievi strategici una portata media superiore a 180 l/s in quanto portate inferiori non sono significative ai fini della pianificazione a livello di distretto idrografico.

È opportuno prevedere procedure di stima dei prelievi semplificate nel caso di prelievi mediante impianti di sollevamento e nel caso di presenza delle particolari difficoltà tecniche che si possono presentare in ambiente montano.

È opportuno prevedere che in considerazione della loro numerosità, i dati relativi all'auto-approvigionamento verranno inviati alla banca dati nazionale in forma aggregata.

È stato richiesto il parere in alla Federazione provinciale dei Consorzi di bonifica, di irrigazione e di miglioramento fondiario che ha fatto pervenire le proprie osservazioni in data 20 settembre 2018.

L'Autorità di "Distretto delle Alpi Orientali" ha espresso il proprio parere positivo in data 22 ottobre 2018, n. prot. 0003711/Dir/2000/60/CE.

L'allegato schema di disposizioni è stato esaminato dall'Avvocatura in data 11.12.2018 dal punto di vista giuridico, legistico e linguistico.

Ciò premesso

la Giunta provinciale
d e l i b e r a

ad unanimità di voti legalmente espressi

1. die abgeänderten Bestimmungen betreffend die Messung der Wassermengen für Berechnungszwecke, welche integrierender Bestandteil dieses Beschlusses sind, zu genehmigen;
2. den eigenen Beschluss Nr. 1503 vom 27. Dezember 2016 betreffend die abgeänderten Bestimmungen zur Art der Messung der Wassermengen für Berechnungszwecke zu widerrufen.

Dieser Beschluss wird im Amtsblatt der Region Trentino-Südtirol veröffentlicht.

DER LANDESHAUPTMANN

DER GENERALSEKRETÄR DER L.R.

1. di approvare le modificate disposizioni in merito alle modalità di quantificazione dei volumi idrici a scopo irriguo allegate alla presente deliberazione, che ne costituiscono parte integrante;
2. di revocare la propria deliberazione n. 1503 del 27 dicembre 2016 recante Disposizioni in merito alle modalità di quantificazione dei volumi idrici a scopo irriguo.

La presente deliberazione sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige.

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

IL SEGRETARIO GENERALE DELLA G.P.

Bestimmungen über die Erhebung von Wassermengen für die Bewässerung

Art.1

Gegenstand und Ziel

1. In Übereinstimmung mit den staatlichen Leitlinien zur Regelung, seitens der Regionen, der Einzelheiten zur Erhebung der für die Bewässerung bestimmten Wassermengen, genehmigt mit Dekret des Ministeriums für Agrar-, Lebensmittel- und Forstpolitik vom 31. Juli 2015, in der Folge ministerielle Leitlinien genannt, zielen diese Richtlinien hinsichtlich der Wasserressourcen im Gebiet der autonomen Provinz Bozen sowohl für die gemeinschaftliche Bewässerung als auch für die Eigenversorgung auf folgendes ab:

a) Definition der Pflichten und Bedingungen für die Messung der entnommenen, verbrauchten und zurückgegebenen Wassermengen, durch technische Vorgaben für den Einbau der Messgeräte und deren ordnungsgemäße Instandhaltung,

b) Definition der Pflichten und Bedingungen zur Quantifizierung der entnommenen und zurückgegebenen Wassermengen sowie des Verbrauchs auf der Grundlage der einschlägigen Schätzungskriterien des Ständigen Runden Tisches laut Artikel 5 der ministeriellen Leitlinien, wiedergegeben im technischen Dokument „Metodologie di stima dei volumi irrigui (prelievi, utilizzi e restituzioni)“ (Methoden zur Schätzung der Wassermengen – Entnahmen, Verbrauch und Rückgaben), genehmigt von der Staat-Regionen-Konferenz am 3. August 2016,

c) Definition der Pflichten und Bedingungen zur Sammlung der Daten und hinsichtlich ihrer Übermittlung an die im Absatz 2 genannte Datenbank SIGRIAN zwecks Überwachung, ebenso wie der Einzelheiten zur Verwaltung des Informationsflusses im Einklang mit Artikel 95 Absatz 3 des gesetzesvertretenden Dekretes vom 3. April 2006, Nr. 152 (Vorschriften im Umweltbereich),

d) Definition der Pflichten und Bedingungen betreffend die regelmäßige Aktualisierung der in der Datenbank SIGRIAN enthaltenen Daten zur ständigen Überwachung des Wasserverbrauchs für Bewässerungszwecke.

2. Die Datenbank SIGRIAN ist das staatliche Informationssystem zur Verwaltung der Wasserressourcen in der Landwirtschaft (Sistema Informativo Nazionale per la Gestione

Disposizioni in merito alle modalità di quantificazione dei volumi idrici a scopo irriguo

Art. 1

Oggetto e finalità

1. In coerenza con i criteri indicati dalle linee guida statali per la regolamentazione da parte delle Regioni delle modalità di quantificazione dei volumi idrici ad uso irriguo, approvate con decreto del Ministero delle Politiche agricole alimentari e forestali 31 luglio 2015, di seguito denominate Linee guida ministeriali, le presenti disposizioni perseguono, ai fini dell'uso irriguo delle risorse nel territorio della Provincia autonoma di Bolzano, sia per l'irrigazione collettiva che per l'auto-approvvisionamento, le seguenti finalità:

a) definire gli obblighi e le modalità di misurazione dei volumi irrigui prelevati, utilizzati e restituiti stabilendo prescrizioni tecniche per l'installazione e la regolare manutenzione degli strumenti di misurazione;

b) definire gli obblighi e le modalità di quantificazione dei prelievi, degli utilizzi e delle restituzioni sulla base delle apposite modalità di stima individuate dal Tavolo permanente previsto all'articolo 5 delle Linee guida ministeriali, come riportati nel documento tecnico "Metodologie di stima dei volumi irrigui (prelievi, utilizzi e restituzioni)", approvato in Conferenza Stato Regioni in data 3 agosto 2016;

c) definire gli obblighi e le modalità di raccolta e trasmissione dei dati alla banca dati di riferimento (SIGRIAN), di cui al comma 2, ai fini del monitoraggio, nonché le modalità di gestione dei relativi flussi informativi, in conformità anche a quanto previsto dall'articolo 95, comma 3, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale);

d) definire gli obblighi e le modalità di aggiornamento periodico dei dati nella banca dati di riferimento (SIGRIAN), di cui al comma 2, al fine di monitorare nel tempo l'uso dell'acqua a scopo irriguo.

2. La banca dati nazionale di riferimento per il monitoraggio dei volumi irrigui è il SIGRIAN (Sistema Informativo Nazionale per la Gestione delle Risorse Idriche in Agricoltura). L'Ente di

delle Risorse Idriche in Agricoltura). Zuständig für ihre Verwaltung ist die Körperschaft "Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'Economia Agraria. – Centro Politiche e Bioeconomia - CREA-PB" (Rat für Forschung in den Bereichen Landwirtschaft und Agrarwirtschaftsanalyse – Zentrum für Politiken und Biowirtschaft).

3. Die Pflicht der Quantifizierung der Wassermengen für die Bewässerung (Messung oder Schätzung) obliegt, bei gemeinschaftlicher Bewässerung, den Bewässerungskörperschaften, koordiniert durch den staatlichen Verband für Bonifizierung, Bewässerung und Bodenmelioration ANBI (Associazione Nazionale delle Bonifiche, delle Irrigazioni e dei miglioramenti fondiari), beziehungsweise durch den Landesverband der Bonifizierungs-Bewässerungs- und Bodenverbesserungskonsortien, jeweils für die Mitglieder. Im Fall der Eigenversorgung koordiniert das Land die Wassermessungen und -schätzungen und übermittelt die Daten an SIGRIAN.

Art. 2

Begriffsbestimmungen

1. Für diese Bestimmungen gelten folgende Begriffsbestimmungen laut Ziffer 2 der ministeriellen Leitlinien:

- **Wasserentnahme:** das auf der Grundlage der in der Wasserkonzession angegebenen Parameter für die Bewässerung abgeleitete Wasser.
- **Verbrauch:** die auf der Grundlage der in der Wasserkonzession angegebenen Parameter für die Bewässerung verbrauchte Wassermenge.
- **Rückgabe an das Oberflächengewässernetz** (in der Folge als Rückgabe bezeichnet): sowohl die Endrückgabestelle, an die das Wasser nach seiner Verwendung in ein Oberflächengewässer zurückfließt, als auch die zurückgegebene Wassermenge.
- **Abgabe ins Grundwasser** (in der Folge Abgabe): Wasservolumen für die Bewässerung, das als Verlust direkt aus dem Netz von nicht ausgekleideten Kanälen oder teilweise auf der bewässerten Fläche im Boden versickert.
- **Endverbrauch:** Verbrauch am Anfang des Bewässerungsgebietes im Fall gemeinschaftlicher Bewässerungsanlagen,

riferimento per la gestione del SIGRIAN è il CREA-PB (Consiglio per la Ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria-Centro Politiche e Bioeconomia).

3. Per l'irrigazione collettiva gli obblighi relativi alla quantificazione dei volumi irrigui (misurazione o stima) sono in capo agli Enti irrigui, con il coordinamento di ANBI (Associazione Nazionale delle Bonifiche, delle Irrigazioni e dei miglioramenti fondiari) ovvero della "Federazione provinciale dei consorzi di bonifica, irrigazione e di miglioramento fondiario", ognuna per i propri associati. Per l'auto-provvigionamento è la Provincia a provvedere al coordinamento delle misurazioni e delle stime dei volumi irrigui, nonché alla trasmissione dei dati al SIGRIAN.

Art. 2

Definizioni

1. Ai fini delle presenti disposizioni si applicano le definizioni di cui al punto 2 dell'Allegato alle Linee guida ministeriali, in particolare:

- Per prelievi si intendono i volumi prelevati a fini irrigui sulla base dei parametri definiti nella concessione.
- Per utilizzi si intendono i volumi utilizzati a fini irrigui sulla base dei parametri definiti nella concessione.
- Per restituzione al reticolo idrografico superficiale (di seguito denominata restituzione) si intende sia il punto finale di restituzione in cui l'acqua, dopo essere stata utilizzata, viene restituita al reticolo superficiale, sia il volume idrico restituito.
- Per rilasci alla circolazione idrica sotterranea (di seguito denominati rilasci) si intendono i volumi irrigui che filtrano nel sottosuolo sia per infiltrazione dalla rete di canali non rivestiti, sia per percolazione di parte degli apporti irrigui applicati al campo.
- Per utenza finale si intende, per l'irrigazione collettiva, la testa del distretto irriguo e, per l'auto-provvigionamento, il singolo utente

bzw., im Fall der Eigenversorgung, in der Wasserkonzession angegebener Verbrauch durch Einzelabnehmer oder einen Zusammenschluss von Abnehmern.

- Oberflächengewässer mit Wassermangel: Oberflächengewässer in Gebieten mit starkem Wassermangel laut Artikel 40 Absatz 2 des Gesamtplans für die Nutzung öffentlicher Gewässer der Autonomen Provinz Bozen (in der Folge Wassernutzungsplan).
- Wasserkonzession: Maßnahme gemäß königlichem Dekret vom 11. Dezember 1933, Nr. 1775 (Einheitstext der Bestimmungen über Gewässer und elektrische Anlagen), und Landesgesetz vom 30. September 2005, Nr. 7.
- Ableitung: Stelle, an der Wasser eines Oberflächengewässers oder Grundwasser entnommen wird; jede Wasserkonzession bezieht sich implizit oder explizit auf eine oder mehrere Ableitungsstellen.
- Mittlere Durchflussmenge oder mittleres Volumen: das mittlere jährliche Ableitungsvolumen laut Wasserkonzession.
- Maximale Durchflussmenge oder Höchstvolumen der Ableitung: die maximal ableitbare, in der Wasserkonzession angeführte Wassermenge.
- Bewässerungszeitraum: der in der Wasserkonzession angeführte Zeitraum, in dem das Wasser abgeleitet wird; fehlt die Angabe des Zeitraums, so wird der Zeitraum vom 1. März bis 31. Oktober angenommen.
- Bewässerungskörperschaften: anerkannte Rechtspersönlichkeiten, die satzungsgemäß einer Mehrzahl von Nutzern und Betrieben Dienste zur gemeinschaftlichen Bewässerung anbieten.
- Wasserentnahme zur Eigenversorgung: Wasserentnahme durch Subjekte, die keine anerkannten Rechtspersönlichkeiten laut vorheriger Begriffsbestimmung sind.
- Übergabestelle: Stelle, an welcher der Nutzer oder das Bewässerungsgebiet die Wasserlieferung erhält.

Art. 3

Pflicht der Quantifizierung der Entnahmen, der Rückgaben und des Wasserverbrauchs

1. Im Fall der gemeinschaftlichen Bewässerung müssen bei Wasserentnahmen mit einer mittleren Durchflussmenge von gleich oder mehr als 100 l/s (Oberflächengewässer) bzw.

o gruppo di utenti, come indicato nella concessione idrica.

- Per corpi idrici in condizioni di deficit idrico si intendono i corpi idrici superficiali situati nelle aree a deficit idrico elevato di cui al comma 2 dell'articolo 40 del Piano generale di utilizzazione delle acque pubbliche della Provincia di Bolzano (di seguito denominato PGUAP).
- Per concessione si intende l'atto rilasciato ai sensi del Regio Decreto 11 dicembre 1933, n. 1775 (Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici), e della legge provinciale 30 settembre 2005, n. 7.
- Per derivazione si intende il punto di prelievo da un corso d'acqua superficiale o dalla falda sotterranea; ogni concessione si riferisce implicitamente o esplicitamente a uno o più punti di derivazione.
- Per portata media o volume medio si intende il relativo valore medio annuo riportato nell'atto di concessione.
- Per portata massima o volume massimo di derivazione si intende la quantità massima di acqua prelevabile indicata nella concessione.
- Per stagione irrigua si intende il periodo di impiego della derivazione indicato nella concessione; in mancanza di tale indicazione si considera quale stagione irrigua il periodo dal 1° marzo al 31 ottobre.
- Per Enti irrigui si intendono i soggetti giuridici riconosciuti che erogano, per proprio statuto, a una pluralità di utenti e aziende, servizi per l'irrigazione collettiva.
- Per prelievi idrici in auto-provvigionamento si intendono tutti quelli effettuati da soggetti diversi da quelli indicati al punto precedente.
- Per punto di consegna si intende il punto in cui avviene la fornitura irrigua all'utente o al distretto irriguo.

Art. 3

Obblighi di quantificazione di prelievi, utilizzi e restituzioni irrigui

1. Per l'irrigazione collettiva sono soggetti all'obbligo di installazione di idonei strumenti di misurazione, ed eventualmente di registrazione, i prelievi di portata pari o

einer maximalen Durchflussmenge von über 100 l/s (unterirdische Gewässer) und bei Rückgaben mit einer mittleren Durchflussmenge von mehr als 100 l/s Geräte installiert werden, die die Wassermenge messen und eventuell auch registrieren.

2. Bei gemeinschaftlicher Bewässerung müssen die verbrauchten Wassermengen am Anfang des Bewässerungsgebietes gemessen werden; wird das Wasser über Druckleitungen und Entnahmen aus Gewässern mit Wassermangel verteilt, müssen entsprechende Messungen bei den Abnehmern durchgeführt werden, deren Summe dann die Menge am Anfang des Bewässerungsgebiets ergibt. Aufrecht bleiben die Ausnahmen gemäß Absatz 8. Ausgeschlossen von der Pflicht der Messung der verbrauchten Wassermenge sind Bewässerungsgebiete mit Entnahmen unter einer mittleren Durchflussmenge von 50 l/s.

3. Bei Bewässerungskörperschaften mit einer Bewässerungsfläche von weniger als 100 ha werden zur Ermittlung der entnommenen bzw. verbrauchten Wassermenge dieselben Schätzungsverfahren angewandt wie im Fall der Eigenversorgung. Hinsichtlich der Eingabe der Daten in SIGRIAN sind diese Körperschaften ebenfalls Eigenversorgern gleichgestellt.

4. Bei Entnahmen im Rahmen derselben Wasserkonzession mit Druckzuleitungen aus einem einzigen Bewässerungsgebiet kann die entnommene/verbrauchte Wassermenge mit einem einzigen Wasserzähler gemessen werden, der, je nachdem, was technisch vorteilhafter ist, an der am niedrigsten gelegenen Entnahmestelle oder am Anfang des Bewässerungsgebietes installiert ist.

5. Zusätzlich zu den im Absatz 1 vorgesehenen Maßnahmen sind im Rahmen der Quantifizierung der für die Bewässerung verwendeten Wassermengen die Rückgaben zu berücksichtigen, insbesondere:

- a) Rückgaben in natürliche Gewässer zur Weiterleitung in andere Gebiete des Bewässerungskonsortiums,
- b) Rückgaben zu Umweltzwecken,
- c) weitläufige Rückgaben in Bewässerungsnetze mit massiven Versickerungsprozessen.

6. Im Fall erheblicher Rückgaben, die nicht unter die Messpflicht laut Absatz 1 fallen, müssen die zurückgegebenen Wassermengen gemäß Artikel 8 geschätzt werden.

7. Bei gemeinschaftlicher Bewässerung besteht die Pflicht, Wassermessungen an

superiore a 100 l/s medi, se da acque superficiali, e di portata pari o superiore a 100 l/s massimi, se da acque sotterranee, nonché le restituzioni superiori a 100 l/s medi.

2. In caso di irrigazione collettiva, è fatto obbligo di misurazione dei volumi utilizzati alla testa del distretto irriguo o, nel caso di distribuzione mediante reti in pressione e prelievi da corpi idrici in condizioni di deficit idrico, all'utenza, ricavando per aggregazione la misura del volume alla testa del distretto; sono fatte salve le esclusioni di cui al comma 8. Sono in ogni caso esclusi dall'obbligo di misurazione dei volumi utilizzati i distretti connessi esclusivamente con prelievi di portata inferiore a 50 l/s medi.

3. Nel caso di Enti irrigui con superficie irrigua inferiore a 100 ettari, per la determinazione del volume prelevato/utilizzato si applicano le procedure di stima previste per l'auto-provvigionamento. Tali Enti sono equiparati all'auto-provvigionamento anche ai fini dell'inserimento dei dati in SIGRIAN.

4. Nel caso di prelievi relativi alla medesima concessione, con adduzioni in pressione collegate a un unico distretto, il volume prelevato/utilizzato può essere determinato mediante un unico misuratore installato nel punto di prelievo più a valle o alla testa del distretto, in base alle migliori possibilità tecniche.

5. In aggiunta a quanto previsto al comma 1, sono ritenute rilevanti ai fini della quantificazione dei volumi irrigui le seguenti restituzioni:

- a) restituzioni in corpi idrici naturali per il trasferimento ad altre aree dell'Ente irriguo;
- b) restituzioni funzionali a esigenze ambientali;
- c) restituzioni diffuse in reti irrigue interessate da infiltrazioni significative.

6. In caso di restituzioni rilevanti non soggette all'obbligo di misurazione di cui al comma 1 è fatto obbligo di stimare il volume restituito secondo le metodologie riportate all'articolo 8, comma 3.

7. In caso di irrigazione collettiva è fatto inoltre obbligo di misurazione ai seguenti nodi

folgenden signifikanten Knoten durchzuführen:

- Knoten, die gemäß Ziffer iv Absatz 1.3 des Artikels 1 des Anhangs II zur Richtlinie 2000/60/EG ermittelt wurden,
- an für die Bewässerung vorgesehenen Speicherbecken von Konsortien oder von mehreren Betrieben mit einer Speicherkapazität über 250.000 m³, falls solche vorhanden sind.

8. In folgenden Fällen sind die Bewässerungskörperschaften von der Pflicht befreit, die verbrauchte Wassermenge beim Abnehmer zu messen:

a) wenn Bewässerungsempfehlungssysteme vorhanden sind, welche die Möglichkeit vorsehen, dass der Abnehmer das effektiv verbrauchte Wasservolumen bestätigt,

b) im Fall von Abnehmern, die über Druckleitungen im Rahmen einer gemeinschaftlichen Bewässerung versorgt werden, wenn das Wasser nicht aus Gewässern mit Wassermangel stammt und in jedem Fall dann, wenn es sich um Anlagen mit Turnusbetrieb handelt,

c) im Fall von Abnehmern, die im Rahmen einer gemeinschaftlichen Bewässerung über Netze mit freiem Wasserspiegel versorgt werden, wenn wegen der Umweltbelastung und aus wirtschaftlicher Sicht kein Umbau in Druckleitungen in Frage kommt, wenn die Entnahmen keine Oberflächengewässer mit Wassermangel betreffen und wenn es sich um Anlagen mit Turnusbetrieb handelt,

d) im Fall von Abnehmern, welche durch gemeinschaftliche Bewässerung über Kanäle mit Mehrzwecknutzung versorgt werden,

e) in allen anderen Fällen mit einer bewässerten Fläche von unter 100 ha.

9. Besteht keine Pflicht zur Installation von Messgeräten für Wasserentnahme, Wasserverbrauch und Wasserrückgabe oder besteht diese Pflicht, die Frist für die Installation der entsprechenden Geräte ist jedoch noch nicht abgelaufen, so muss die entnommene bzw. verbrauchte Wassermenge nach der Methode laut Artikel 8 geschätzt werden.

10. Bei Eigenversorgung besteht die Pflicht der Installation von Wasserzählern bei Wasserentnahmen von durchschnittlich 50 l/s oder mehr, wenn diese aus Oberflächengewässern stammen, und bei Wasserentnahmen mit einer maximalen Durchflussmenge von 100 l/s oder mehr, wenn diese aus Grundwasser stammen. In diesen Fällen ist die Messung der Entnahme

significativi della rete irrigua:

- nodi collocati sui siti individuati ai sensi del punto iv) del comma 1.3 dell'articolo 1 dell'allegato II della direttiva 2000/60/CE;
- eventuali serbatoi di accumulo acqua per irrigazione, consortili o interaziendali, se eccedenti la capacità di 250.000 m³.

8. Gli Enti irrigui sono esclusi dall'obbligo di misurazione dei volumi utilizzati all'utenza, nei seguenti casi:

a) in presenza di sistemi di consiglio irriguo, se questi prevedono anche la possibilità di conferma da parte dell'utente del volume effettivamente utilizzato;

b) in caso di utenze servite da irrigazione collettiva mediante reti in pressione, quando non vi è derivazione da corpi idrici in condizioni di deficit idrico, e, in ogni caso, qualora si tratti di distribuzione a consegna turnata;

c) in caso di utenze servite da irrigazione collettiva mediante reti a pelo libero, quando la conversione in reti in pressione non è sostenibile dal punto di vista ambientale ed economico, quando i prelievi non riguardano corpi idrici in condizioni di deficit idrico e quando vi è distribuzione a consegna turnata;

d) in caso di utenze servite da irrigazione collettiva mediante canali a uso promiscuo;

e) in tutti i casi in cui la superficie irrigata risulti inferiore a 100 ha.

9. Nei casi di esclusione dall'obbligo di installazione di misuratori dei volumi prelevati, utilizzati e restituiti, così come nei casi in cui l'installazione è prescritta, ma non sono ancora decorsi i termini previsti per provvedervi, è fatto obbligo di stimare i volumi prelevati/utilizzati secondo le metodologie riportate all'articolo 8.

10. Nell'auto-provvigionamento sono soggetti all'obbligo di misurazione i prelievi di portata pari o superiore a 50 l/s medi, se da acque superficiali, e quelli di portata pari o superiore a 100 l/s massimi, se da acque sotterranee. In entrambi i casi la misura del prelievo costituisce al contempo anche la misura dell'utilizzo. Al di sotto delle citate soglie è fatto obbligo di stimare i volumi idrici secondo

gleichzeitig die Messung des Verbrauchs. Unterhalb dieser Grenzwerte besteht die Pflicht, die Wassermengen nach den für die Eigenversorgung vorgesehen Methoden gemäß Artikel 8 zu schätzen.

Art. 4

Besondere Rechtsvorschriften für neue Entnahmen/Verbräuche und neue Rückgaben

1. Der Betrieb neuer Wasserentnahmen, in deren Fall die Messpflicht gemäß Artikel 3 gilt, ist solange verboten, bis die Messgeräte im Sinne von Artikel 6 installiert sind und einwandfrei funktionieren.

2. Bewässerungsanlagen, in deren Fall die Messpflicht gemäß Artikel 3 gilt, dürfen nur dann neu gebaut bzw. verändert werden, wenn einwandfrei funktionierende Messgeräte eingebaut werden bzw. vorhanden sind. Die Bewässerungskörperschaften haben in jedem Fall die Pflicht, die Daten zu überwachen und an SIGRIAN zu übermitteln.

3. Hinsichtlich der Bestimmung laut Absatz 1 muss bei neuen Wasserkonzessionen die Messpflicht sowie die Pflicht der Datenübermittlung an SIGRIAN vorgesehen sein; zudem muss vorgesehen sein, wie oft die Messungen durchzuführen sind und bis wann und in welcher Form die Daten übermittelt werden müssen. Zudem muss die Konzession folgendes enthalten:

a) eine Beschreibung der Eigenschaften des für die Art der Messung geeigneten Messgerätes,

b) die Pflicht der Installation des Messgerätes und die Frist, innerhalb welcher es installiert werden muss.

4. Bei infrastrukturellen Maßnahmen jeglicher Art an Bewässerungsnetzen der Bewässerungskörperschaften (Neubau, Modernisierung, Effizienzsteigerung, Umwandlung usw.), für die Zuschüsse aus öffentlichen Mitteln des Landes, des Staates oder der EU gewährt werden, muss aus den entsprechenden Verwaltungsakten folgendes hervorgehen:

a) die Pflicht der Übermittlung der Daten über die Bewässerungswassermengen an SIGRIAN,

b) wichtigste Daten der infrastrukturellen Maßnahme in einem von SIGRIAN lesbaren Format (s. Handbuch zur Implementierung und Aktualisierung der SIGRIAN-Daten).

le metodologie per l'auto-provvigionamento di cui all'articolo 8.

Art.4

Disposizioni specifiche per nuovi prelievi/ utilizzi e nuove restituzioni

1. È fatto divieto di mettere in esercizio nuove derivazioni per prelievi soggetti all'obbligo di misurazione di cui all'articolo 3, fintanto che non siano stati installati idonei strumenti di misurazione, regolarmente funzionanti, ai sensi dell'articolo 6.

2. È fatto divieto, inoltre, di realizzare nuovi schemi irrigui o di adeguare schemi irrigui esistenti, soggetti all'obbligo di misurazione di cui all'articolo 3, senza che siano preventivamente o contemporaneamente installati idonei strumenti di misurazione regolarmente funzionanti. Per gli Enti irrigui vale in ogni caso l'obbligo di monitoraggio e trasmissione dei dati al SIGRIAN.

3. In relazione a quanto disposto al comma 1, le nuove concessioni devono prevedere l'obbligo di monitoraggio e trasmissione dei dati al SIGRIAN, specificando anche la cadenza di rilevazione e le modalità di trasmissione. Le nuove concessioni devono inoltre:

a) indicare le caratteristiche dello strumento di misura, funzionali al tipo di misurazione richiesta;

b) sancire l'obbligo di installazione dello strumento di misura e il termine entro il quale l'installazione deve avvenire.

4. Gli interventi infrastrutturali, di qualunque tipologia (nuove realizzazioni, ammodernamenti, efficientamenti, riconversioni, ecc.), sulle reti di competenza degli Enti irrigui, possono essere finanziati dalla Provincia tramite fondi pubblici provinciali, nazionali o comunitari; i relativi atti amministrativi devono indicare:

a) l'obbligo di trasmissione dei dati di monitoraggio dei volumi irrigui al SIGRIAN,

b) le modalità di presentazione degli elementi principali dell'intervento infrastrutturale in formato idoneo al trasferimento in SIGRIAN (vedi manuale per l'implementazione e

l'aggiornamento dei dati del "Sistema informativo nazionale per la gestione delle risorse idriche in agricoltura).

Art. 5

Sonderbestimmungen betreffend bestehende Wasserentnahmen/Verbräuche und Rückgaben

1. Im Fall sämtlicher Wasserentnahmen und Rückgaben, die unter die Messpflicht im Sinne von Artikel 3 fallen, müssen die passenden Messinstrumente zur Erfassung der Durchflussmengen beziehungsweise der entnommenen und zurückgegebenen Mengen im Sinne von Artikel 6 vorhanden sein, innerhalb der Fristen laut folgender Tabelle:

Art. 5

Disposizioni specifiche per prelievi/utilizzi e restituzioni esistenti

1. Tutti i prelievi e le restituzioni soggetti a obbligo di misura ai sensi dell'articolo 3 devono essere dotati di idonei strumenti di misurazione delle portate ovvero dei volumi prelevati e restituiti, nel rispetto delle caratteristiche e delle definizioni di cui all'articolo 6, entro il termine indicato nella seguente tabella:

ENTNAHMEN / RÜCKGABEN AUS OBERFLÄCHENGEWÄSSERN PRELIEVI / RESTITUZIONI DA ACQUE SUPERFICIALI

Art des Messgeräts Tipologia di misuratore	Entnommene/zurückgegebene Wassermenge im Bewässerungszeitraum* Portata derivata / restituita nella stagione irrigua*	Umsetzungsfrist Termine per l'adempimento dell'obbligo di adeguamento
Messgeräte I. Stufe Misuratori di I livello		31. Dezember 2017 31 dicembre 2017
Messgeräte II. Stufe mit strategischer Relevanz Misuratori di II livello di rilievo strategico		31. Dezember 2018 31 dicembre 2018
Messgeräte II. Stufe mit nicht-strategischer Relevanz Misuratori di II livello di rilievo non strategico	gleich oder über 300 l/s maggiore o uguale a 300 l/s	31. Dezember 2018 31 dicembre 2018
Messgeräte II. Stufe mit nicht-strategischer Relevanz Misuratori di II livello di rilievo non strategico	gleich oder über 100 l/s maggiore o uguale a 100 l/s	31. Dezember 2019 31 dicembre 2019

ENTNAHMEN/RÜCKGABEN AUS UNTERIRDISCHEN GEWÄSSERN PRELIEVI / RESTITUZIONI DA ACQUE SOTTERRANEE

Abgeleitete maximale Durchflussmenge* Portata massima derivata*	Umsetzungsfrist Termine per l'adempimento dell'obbligo di adeguamento
gleich oder über 300 l/s maggiore o uguale a 300 l/s	31. Dezember 2017 31 dicembre 2017
gleich oder über 200 l/s maggiore o uguale a 200 l/s	31. Dezember 2018 31 dicembre 2018
gleich oder über 100 l/s maggiore o uguale a 100 l/s	31. Dezember 2019 31 dicembre 2019

() Falls in der Konzession nicht die mittlere Durchflussmenge für die einzelnen Ableitungen angegeben ist, so wird für diese Ableitungen die in der Wasserkonzession angegebene Gesamtmenge in Betracht gezogen.*

2. In allen anderen Fällen, in denen die Pflicht der Wassermengenmessung besteht, gilt für die Umsetzung der Vorgaben die Frist des 31. Dezember 2019.

3. Im Fall mehrerer Entnahmen im Rahmen einer einzigen Wasserkonzession, die eine einzige Druckzuleitung speisen, kann die Gesamtwassermenge über einen einzigen Wasserzähler ermittelt werden. Der Zähler muss an der am niedrigsten gelegenen Einspeisungsstelle installiert werden.

Art. 6

Geräte für die Messung der Entnahmen, Verbräuche und Rückgaben

1. Im Sinne dieser Bestimmungen wird auf die ministeriellen Leitlinien verwiesen, was die Festlegung der allgemeinen Kriterien anbelangt, auf deren Grundlage die Messgeräte ermittelt werden, die sich im Hinblick auf die Art der Messung und die jeweilige Konstruktion am besten eignen.

2. Mit Ausnahme eventueller Bestimmungen des Wassernutzungsplans sowie des Gewässerschutzplans muss die Messung der Entnahmen zumindest die Berechnung der monatlich entnommenen Wassermenge ermöglichen.

3. Die ministeriellen Leitlinien klassifizieren die Messgeräte hinsichtlich ihrer Position und ihres Zwecks folgendermaßen:

- Messgeräte der I. Stufe (Bezirks- oder Unterbezirksmessgeräte): Geräte zur Messung von Entnahmen und Rückgaben in Gewässern mit Einfluss auf den Wasserhaushalt des Bezirks oder Unterbezirks,
- Messgeräte der II. Stufe (Einzugsgebietsmessgeräte): Geräte zur Messung von Entnahmen und Rückgaben in Gewässern mit Einfluss auf das Wassereinzugsgebiet oder Teilgebiete, gemäß Artikel 6 des Wassernutzungsplans,
- Messgeräte der III. Stufe (Netzmessgeräte): Geräte, die sich an signifikanten Knoten des Zulauf- und Verteilungsnetzes befinden, Rückgabestellen, wenn möglich, einbezogen,
- Messgeräte der IV. Stufe (Messgeräte beim

() Qualora nella concessione non sia indicata la portata media derivata per singolo punto di prelievo, per ciascuno di essi si prende in considerazione la portata complessiva indicata nella concessione.*

2. In tutti gli altri casi in cui è previsto l'obbligo di misurazione, il termine per adempiere alle presenti prescrizioni è fissato al 31 dicembre 2019.

3. Nel caso di più prelievi nell'ambito di un'unica concessione, che alimentano una sola adduzione in pressione, la misura del prelievo complessivo può essere effettuata mediante un unico misuratore installato in corrispondenza del punto di alimentazione posto più a valle.

Art. 6

Strumenti per la misurazione di prelievi, utilizzi e restituzioni

1. Ai fini delle presenti disposizioni si rinvia alle Linee guida ministeriali per la definizione dei criteri generali sulla cui base individuare gli strumenti di misura maggiormente idonei alla tipologia di misura da eseguire e allo specifico manufatto.

2. Fatte salve le eventuali disposizioni del PGUAP e del Piano di tutela delle acque, la misurazione dei prelievi deve permettere almeno il calcolo del volume prelevato mensile.

3. Le Linee guida ministeriali classificano i misuratori, in funzione della loro collocazione e delle finalità, secondo diversi livelli d'uso:

- I livello (misuratori di distretto o di sub-distretto): per la misura di prelievi e restituzioni in corpi idrici che hanno effetti sul bilancio idrico a scala di distretto o sub-distretto;
- Il livello (misuratori di bacino): per la misura di prelievi e restituzioni in corpi idrici che hanno effetti a scala di bacino o di sottobacino come definiti dall'art. 6 del PGUAP.
- III livello (misuratori di rete): posti in nodi significativi della rete di adduzione e distribuzione compresi, ove possibile, i punti di restituzione;
- IV livello (misuratori all'utenza finale): per la

Endverbrauch): Geräte zur Messung des Verbrauchs am Anfang des Bewässerungsgebiets im Fall von Bewässerungskörperschaften oder bei Einzelverbrauchern (auch bei Eigenversorgung).

4. Im Sinne dieser Bestimmungen werden die im Absatz 3 angegebenen Stufen wie folgt ermittelt:

- Messgeräte der I. Stufe sind Messgeräte für die Bestimmung von Entnahmen zur Bewässerung oder zu gemischten Zwecken bei großen Bewässerungsableitungen mit einer konzessionierten maximalen Durchflussmenge von gleich oder größer als 5 m³/s,
- Messgeräte der II. Stufe sind Messgeräte für die Bestimmung von Bewässerungsentnahmen mit mittlerer Durchflussmenge von gleich oder größer als 100 l/s bei Oberflächengewässern und einer maximalen Durchflussmenge von gleich oder größer als 100 l/s bei Grundwasserentnahmen, sowie Rückgaben mit mittlerer Durchflussmenge größer als 100 l/s.
- Messgeräte der III. Stufe sind Messgeräte, die an den signifikanten Knoten des Bewässerungsnetzes, so wie in Artikel 3 Absätze 5 und 7 definiert, angebracht sind,
- Messgeräte der IV. Stufe sind Messgeräte, die für die Messung des Verbrauchs, so wie in Artikel 3 Absätze 2 und 10 definiert, vorgesehen sind.

5. Strategische Wasserentnahmen sind Wasserentnahmen und Rückgaben, die den größten Einfluss auf den Wasserhaushalt haben. In ihrem Fall ist eine kontinuierliche Übermittlung der Messdaten über die Wasserführung oder entnommene bzw. zurückgegebene Wassermengen in Echtzeit erforderlich, damit innerhalb des Flusseinzugsgebiets entsprechend geplant werden kann und Situationen der Wasserknappheit bewältigt werden können. Die betreffenden Messgeräte werden als strategische Messgeräte eingestuft.

6. Im Sinne dieser Bestimmungen sind auf der Grundlage der Klassifizierung gemäß Absatz 4 folgende Messgeräte strategisch:

- sämtliche Messgeräte der I. Stufe,
- die Messgeräte der II. Stufe bei Ableitungen mit einer mittleren konzessionierten Durchflussmenge höher als 180 l/s, in Zusammenhang mit den Untereinzugsgebieten, die nach Auffassung

misura degli utilizzi alla testa del distretto in caso di Enti irrigui o alla singola utenza (anche in auto-approvvigionamento).

4. Ai fini delle presenti disposizioni, i livelli di cui al comma 3 sono così individuati:

- costituiscono misuratori di I livello i misuratori di prelievi ad uso irriguo o promiscuo associati a grandi derivazioni irrigue caratterizzate da una portata massima di concessione pari o superiore a 5 m³/s;
- costituiscono misuratori di II livello i misuratori dei prelievi ad uso irriguo di portata pari o superiore a 100 l/s medi, se da acque superficiali, e di portata pari o superiore a 100 l/s massimi, se da acque sotterranee, nonché le restituzioni superiori a 100 l/s medi.
- costituiscono misuratori di III livello i misuratori posti sui nodi significativi della rete così come definiti ai commi 5 e 7 dell'articolo 3;
- costituiscono misuratori di IV livello i misuratori degli utilizzi come definiti dai commi 2 e 10 dell'articolo 3.

5. Sono definiti strategici i prelievi e le restituzioni maggiormente incidenti sul bilancio idrico, per i quali è richiesta l'acquisizione, in continuo e in tempo reale, dei dati riguardanti la portata o il volume di acqua derivata e restituita ai fini della pianificazione del distretto idrografico o della gestione delle crisi idriche. Allo stesso modo sono definiti strategici i relativi misuratori.

6. Ai fini delle presenti disposizioni, in base alla classificazione di cui al comma 4 sono strategici i seguenti misuratori:

- tutti i misuratori di I livello;
- i misuratori di II livello per derivazioni con portata media in concessione superiore a 180 l/s, relativi ai sottobacini che secondo l'Agenzia per l'Ambiente presentano le seguenti caratteristiche di vulnerabilità o

der Landesagentur für Umwelt folgende kritische Eigenschaften und Schwachstellen aufweisen:

a) in Bezug auf die Entnahmen, wenn diese:

- mit Wasserkörpern verbunden sind, die laut Gewässerschutzplan mit dem Risiko oder potentiellen Risiko ausgewiesen sind, den vorgesehenen ökologischen Zustand nicht zu erreichen,
- talwärts die Trinkwasserversorgung mit Oberflächenwasser beeinträchtigen können,
- von Wasserkörpern stammen, die gemäß Gewässerschutzplan mit Schutzgebieten von Habitats und Arten zusammenhängen (Nationalparke, regionale Naturparke, staatliche und regionale Naturreservate, Feuchtgebiete, besondere Schutzgebiete, Gebiete im Interesse der Gemeinschaft, Natura 2000 Gebiete), in denen ein Entnahmeverbot gilt,

b) in Bezug auf die Rückgaben, wenn diese:

- von Bewässerungsanlagen stammen, die aus strategischen Ableitungen gespeist werden,
- sich auf den ökologischen Zustand der Gewässer auswirken oder auswirken können, in die sie einfließen oder die sich weiter talwärts befinden,
- die Trinkwassernutzung einschränken können,
- sich unmittelbar bergwärts oder innerhalb von Naturschutzgebieten wie jenen laut Buchstabe a) befinden, für die Ableitungsverbote vorgesehen sind, und in deren Fall davon auszugehen ist, dass die Entnahme den Erhaltungszustand des Habitats und der dort lebenden Arten beeinträchtigt.

7. Für die strategischen Entnahmen im Sinne von Absatz 5 legt das für Bonifizierung zuständige Landesamt technische Standards fest. Die Entnahmeberechtigten müssen diese Standards einhalten, damit gewährleistet ist, dass die Messgeräte mit dem Telekontrollsystem vereinbar sind, das kontinuierlich und in Echtzeit Informationen über Wasserführung/Volumen des abgeleiteten und zurückgegebenen Wassers liefert. Besitzt der Konzessionsinhaber bereits ein kompatibles Telekontrollsystem, beantragt das dafür zuständige Landesamt die Übertragung der Daten auf sein eigenes EDV-System.

8. Die Landesagentur für Umwelt legt fest, welche Entnahmen und welche Rückgaben

criticità

a) in relazione ai prelievi, in quanto gli stessi:

- sono correlati a corpi idrici che il Piano di tutela definisce a rischio o potenzialmente a rischio di raggiungimento dello stato ecologico previsto;
- possono condizionare, più a valle, l'approvvigionamento idropotabile della risorsa idrica superficiale;
- sono derivati da corpi idrici che il Piano di tutela stabilisce siano correlati alle aree di protezione degli habitat e delle specie (parchi nazionali, parchi naturali regionali, riserve naturali statali e regionali, zone umide, zone di protezione speciale, siti di interesse comunitario e zone speciali di conservazione della Rete Natura 2000) nelle quali vige il divieto di captazione;

b) in relazione alle restituzioni, in quanto le stesse:

- sono riconducibili a sistemi irrigui alimentati da prelievi strategici;
- incidono o possono incidere sullo stato ecologico del corpo idrico in cui confluiscono oppure in corpi idrici più a valle;
- possono condizionare l'uso umano della risorsa idrica;
- sono localizzate immediatamente a monte o all'interno delle aree naturali tutelate di cui alla lettera a), nelle quali vige il divieto di captazione, e si può ritenere che l'esercizio del prelievo da cui hanno origine possa pregiudicare lo stato di conservazione dell'habitat e delle specie presenti nelle citate aree.

7. Per i prelievi strategici di cui al comma 5, l'ufficio provinciale competente per la bonifica definisce gli standard tecnici che i titolari della concessione per i suddetti prelievi sono tenuti a rispettare al fine di garantire la compatibilità degli strumenti di misura con il sistema di telecontrollo finalizzato all'acquisizione in continuo e in tempo reale dei dati riguardanti la portata/il volume di acqua derivata e restituita. Nel caso in cui il concessionario disponga già di un sistema di telecontrollo compatibile, l'ufficio provinciale competente richiede il trasferimento dei dati ai sistemi informatici provinciali.

8. L'Agenzia provinciale per l'Ambiente determina quali prelievi e quali restituzioni siano

von strategischer Bedeutung sind, und definiert die technischen Standards laut Absatz 7.

strategici e stabilisce gli standard tecnici di cui al comma 7.

Art. 7

Pflicht der Instandhaltung und Überprüfung der Instrumente

1. Inhaber von Konzessionen für Wasserentnahmen, Wasserverbrauch und Rückgaben im Sinne von Artikel 3 haben folgende Pflichten:

a) zur Gewährleistung der Messungen sorgen sie dafür, dass die installierten Instrumente immer funktionstüchtig sind; regelmäßig zu kontrollierende Instrumente müssen innerhalb der Fristen laut für Wasserzähler geltendem Eichrecht kontrolliert werden (Dekret des Ministers für die wirtschaftliche Entwicklung vom 21. April 2017, Nr. 93),

b) sie sorgen dafür, dass die Messinstrumente für die Kontrollen zugänglich sind bzw. das Kontrollpersonal Zugang zu den Messstellen und zu den gesammelten und registrierten Aufzeichnungen hat,

c) sie melden unverzüglich eventuelle Unterbrechungen der Aufzeichnungen wegen Ausfalls der Geräte oder im Zuge von Wartungen; Eigenversorger melden diese Fälle dem zuständigen Landesamt, Bewässerungskörperschaften dagegen dem ANBI/dem Landesverband,

d) sie gewährleisten, dass Geräte mit irreparablen Schaden innerhalb von 30 Tagen ab Feststellung des Schadens ausgetauscht werden; ausgenommen sind Aufschübe aus gerechtfertigten Gründen.

Art.8

Schätzmethode

1. Der Ständige Runde Tisch laut Artikel 3 der ministeriellen Richtlinien hat die „Methoden zur Schätzung der für die Bewässerung erforderlichen Wassermengen (Entnahmen, Verbräuche und Rückgaben)“ definiert, sowohl für die gemeinschaftliche Bewässerung als auch für die Eigenversorgung; diese sind in Fällen anzuwenden, in denen keine Messung vorgesehen ist oder in denen sie vorgesehen ist, die Messgeräte aber noch nicht installiert sind.

2. Zur Schätzung der für die gemeinschaftliche Bewässerung entnommenen und verbrauchten Wassermengen wird wie folgt vorgegangen:

Art. 7

Obblighi di manutenzione e controllo della strumentazione

1. I soggetti titolari di concessioni relative ai prelievi, agli utilizzi e alle restituzioni di cui all'articolo 3 sono obbligati:

a) a mantenere in perfetta efficienza la strumentazione installata al fine di garantire la corretta acquisizione delle misurazioni previste; gli strumenti che necessitano di verifiche periodiche devono esservi sottoposti nel rispetto dei termini previsti dalla normativa metrologica vigente per i contatori dell'acqua (decreto del Ministro dello sviluppo economico 21 aprile 2017, n. 93);

b) a rendere gli strumenti di misura accessibili per il controllo o, comunque, a consentire l'accesso ai dispositivi di misura e ai dati raccolti e registrati al personale addetto al controllo;

c) a comunicare tempestivamente all'ufficio provinciale competente, in caso di autoapprovvigionamento, o all'Associazione ANBI/Federazione provinciale, in caso di enti irrigui, l'interruzione della misurazione/registrazione per guasto della strumentazione o per interventi di manutenzione;

d) a sostituire entro 30 giorni dal rilevamento del guasto le apparecchiature non riparabili, salvo proroghe per giustificato motivo.

Art. 8

Metodologie di stima

1. Il Tavolo permanente, istituito ai sensi dell'articolo 3 delle Linee guida ministeriali, ha definito le "Metodologie di stima dei volumi irrigui (prelievi, utilizzi e restituzioni)", sia per l'irrigazione collettiva che per l'autoapprovvigionamento, alle quali ricorrere quando non è prevista la misurazione o nelle more dell'installazione di misuratori.

2. Per la stima dei volumi prelevati e utilizzati per l'irrigazione collettiva, si seguono le seguenti procedure:

a) Die Entnahmen im Sinne von Artikel 3 Absatz 1 innerhalb der Fristen für die Installation der Messgeräte sowie die Entnahmen mit einer mittleren Durchflussmenge zwischen 100 und 50 l/s werden mit Instrumenten oder mit Hilfe bestimmter Methoden geschätzt, die sich je nach Art der Fassung bzw. der Anlage eignen. Sie werden in Absprache mit dem Landesverband/ANBI sowie mit den für die Gewässernutzung, die hydrographischen Erhebungen und die Bonifizierung zuständigen Landesämtern festgelegt. Alternativ dazu ist die Installation des Messgeräts auch für mittlere Durchflussmengen zwischen 100 und 50 l/s zulässig. Falls die Eigenschaften der Wasserfassung bzw. Anlage keine angemessene Schätzung der entnommenen oder verbrauchten Wassermenge zulassen, kann diese auf der Grundlage der in der Wasserkonzession angegebenen mittleren Durchflussmenge und des Ableitungszeitraumes ermittelt werden. Bei Entnahmen aus Grundwasser und Oberflächenwasser durch Pumpanlage ohne Messgerät kann die Schätzung auf Grundlage der technischen Eigenschaften der Anlage (Förderhöhe, Pumpleistung) und der effektiven Betriebsstunden erfolgen.

b) Entnahmen mit einer konzessionierten mittleren Durchflussmenge unter 50 l/s sind von der Pflicht der Schätzung der entnommenen Wassermenge ausgenommen.

c) Die innerhalb der Installationsfrist im Sinne von Artikel 3 verbrauchten Wassermengen werden durch Vergleich mit den für die Bewässerung benötigten Bewässerungswassermengen geschätzt, wobei unter „benötigter Bewässerungswassermenge“ jene künstliche Wassergabe zu verstehen ist, die theoretisch erforderlich ist, um der Pflanzenkultur die potentielle Evapotranspiration zu gewährleisten. Als Grundmethode für die Schätzung dieses Wasserverbrauchs gilt die Methode der F.A.O. (Food and Agricultural Organization) – Veröffentlichung “Crop evapotranspiration - Guidelines for computing crop water requirements - Irrigation and drainage Paper 56”, gemäß Anlage 1 des in Absatz 1 genannten Dokuments. Die Landesverwaltung erarbeitet ein eigenes Modell zur Schätzung des Wasserbedarfs, das auf den Vorgaben der F.A.O. 56 Methode gründet und die Bewässerungseffizienz ab Anfang des Bewässerungsgebietes berücksichtigt. Sie stimmt das Modell auf der Grundlage der Daten ab, die aus dem Kontrollnetz des Bewässerungsverbrauchs laut

a) i prelievi di cui all'articolo 3, comma 1, nelle more dell'istallazione dei misuratori, e i prelievi con portate medie comprese tra 100 e 50 l/s sono stimati ricorrendo a strumenti o metodi adatti alla tipologia di presa o di impianto e stabiliti d'intesa fra la Federazione provinciale/ANBI e gli uffici provinciali competenti in materia di risorse idriche, monitoraggio idrografico e bonifica. In alternativa, è ammessa l'installazione del misuratore anche per le portate medie comprese fra 100 e 50 l/s. Qualora le caratteristiche della presa o dell'impianto non consentano una stima adeguata del volume prelevato/utilizzato, questo potrà essere stimato sulla base della portata media e del periodo di utilizzo della derivazione stabiliti nella concessione. I prelievi, sia da acque sotterranee sia da acque superficiali, effettuati mediante impianti di sollevamento sprovvisti di misuratori, possono essere stimati in base alle caratteristiche tecniche dell'impianto (prevalenza, rendimento) e alle ore di effettivo funzionamento;

b) i prelievi con portata media concessa inferiore a 50 l/s sono esclusi dall'obbligo di stima del volume prelevato;

c) i volumi utilizzati nelle more dell'istallazione dei misuratori di cui all'articolo 3 sono stimati per equiparazione al fabbisogno irriguo inteso come “l'apporto idrico artificiale che è teoricamente necessario fornire alla coltura per mantenere l'evapotraspirazione al regime potenziale”. La metodologia di base per la stima dell'evapotraspirazione è quella codificata dalla F.A.O. (Food and Agricultural Organization) nella pubblicazione “Crop evapotranspiration - Guidelines for computing crop water requirements – FAO Irrigation and drainage Paper 56”, specificata nell'allegato 1 del documento tecnico sulle metodologie di stima di cui al comma 1. La Provincia si doterà di un proprio modello di stima dei fabbisogni irrigui basato sulla metodologia FAO 56, che terrà in considerazione l'efficienza dalla testa del distretto e sarà calibrato sulla base dei dati derivanti dalla rete di monitoraggio dei consumi irrigui di cui all'articolo 25 del PGUAP. Nella fase transitoria si adotterà un modello semplificato basato sui dati culturali ISTAT relativi al censimento 2010.

Artikel 25 des Wassernutzungsplanes hervorgehen. In der Übergangsphase wird ein vereinfachtes Modell gemäß den ISTAT-Kulturdaten aus der Zählung 2010 angewandt.

3. Die Schätzung der Wasserrückgaben im Sinne von Artikel 3 Absatz 6 wird mit Bezug auf die gesamte Bewässerungsperiode errechnet, als Differenz zwischen dem Volumen bei Anfang des Bewässerungsgebietes und dem Feldbedarf laut Schätzmethode gemäß Absatz 2 Buchstabe c).

4. Zur Schätzung der entnommenen und verbrauchten Wassermengen zur Eigenversorgung im Sinne von Artikel 3 Absatz 10 wird auf die bereits genannte Methode gemäß Absatz 2 Buchstabe c) verwiesen. Die Landesverwaltung sorgt für die Schätzung des Bewässerungsbedarfs auf der Grundlage homogener Gebiete, die das zuständige Landesamt festlegt. Zur Implementierung der staatlichen Datenbank werden diese Gebiete in Absprache mit dem CREA in Gebietseinheiten eingeteilt.

5. Zur Schätzung der Wasserentnahmen für Bewässerungszwecke greift die Landesverwaltung auf die in ihren Datenbanken enthaltenen Daten zurück, die jährlich aktualisiert werden. Insbesondere müssen die Konzessionsinhaber folgende Daten liefern, falls diese in der Datenbank fehlen:

- die von der Entnahmestelle/den Entnahmestellen ~~der Ableitung/den Ableitungen~~ bewässerte Fläche,
- bewässerte Kulturen und diesbezügliche Fläche,
- geographische Koordinaten der Entnahmestelle.

Art. 9

Erhebung und Übermittlung der Daten an die Datenbank SIGRIAN

1. Bei gemeinschaftlicher Bewässerung übermitteln die Bewässerungskörperschaften innerhalb der vorgesehenen Fristen an die Datenbank SIGRIAN die gemessenen oder geschätzten Daten über die Wassermengen:

a) abgeleitete Wassermengen:

- große Wasserableitungen: während des Bewässerungszeitraums müssen die Daten über die monatlich abgeleiteten Wassermengen innerhalb des zehnten Tages des folgenden Monats übermittelt werden,

3. Le restituzioni di cui all'articolo 3, comma 6, sono stimate con riferimento all'intera stagione irrigua, come differenza tra il volume alla testa del distretto e i fabbisogni al campo, stimati secondo le metodologie di cui alla lettera c) del comma 2.

4. I volumi prelevati e utilizzati per l'autoapprovvigionamento, di cui all'articolo 3, comma 10, sono stimati applicando la metodologia già individuata alla lettera c) del comma 2. L'Amministrazione provinciale provvederà alla stima del fabbisogno irriguo sulla base delle aree omogenee definite dall'ufficio provinciale competente. Ai fini dell'implementazione del database nazionale tali aree saranno aggregate in unità territoriali da definire in coordinamento con il CREA.

5. Per la stima dei prelievi irrigui la Provincia si avvale dei dati contenuti nelle proprie banche dati, che aggiorna con cadenza annuale. Qualora non già presenti nelle citate banche dati, i titolari di concessione dovranno fornire, in particolare, i seguenti dati:

- superficie irrigata dal punto/dai punti di prelievo;
- colture irrigue e relativa superficie;
- coordinate geografiche del punto di prelievo.

Art. 9

Rilevazione e trasmissione dei dati al SIGRIAN

1. Per l'irrigazione collettiva gli Enti irrigui trasmettono al SIGRIAN i dati dei volumi, misurati o stimati, entro i termini fissati dalle Linee guida ministeriali:

a) volumi prelevati:

- grandi derivazioni: Durante la stagione irrigua i volumi prelevati mensilmente sono da trasmettere entro il decimo giorno del mese successivo;

- kleine Ableitungen: die Daten über die von März bis November abgeleiteten Wassermengen müssen innerhalb Jänner des folgenden Jahres übermittelt werden. Falls die Wasserkonzession eine Ableitung auch in den Monaten Dezember bis Februar vorsieht, sind die Daten über die in diesem Zeitraum abgeleiteten Wassermengen innerhalb März mitzuteilen. Bei Mehrzweckkonzessionen sind innerhalb Jänner eines jeden Jahres auch die Daten über abgeleitete Wassermengen für andere Zwecke anzugeben,

b) verbrauchte Wassermengen:

innerhalb Jänner sind die Daten über die verbrauchten Wassermengen mitzuteilen,

c) Rückgabestellen:

innerhalb Jänner sind die Rückgabemengen mitzuteilen. Im Fall mehrerer Rückgabestellen innerhalb derselben Anlage kann SIGRIAN auch nur die Gesamtrückgabemenge mitgeteilt werden,

d) Abgabe ins Grundwasser:

die Daten über die Abgaben sind innerhalb Jänner mitzuteilen. Die gemäß Artikel 10 Absatz 7 geschätzten Rückgabenwerte werden spezifischen Abgabestellen zugewiesen, die in der Anlage entsprechend gekennzeichnet sind.

2. Auch für die strategischen Entnahmen und Rückgaben im Sinne von Artikel 6 Absatz 5 besteht die monatliche Pflicht der Übermittlung der Entnahmedaten an SIGRIAN. Das Hydrografische Landesamt definiert die Art der Übermittlung der Daten in Echtzeit, das Datenformat und die Übermittlungsfristen sowie die Art der verwendeten EDV-Plattform.

3. Mit Bezug auf die Eigenversorgung übermittelt die Landesverwaltung SIGRIAN zu Beginn des Folgejahres die Daten der abgeleiteten bzw. verbrauchten Wassermengen in der Form gemäß Artikel 8 Absatz 4. Dabei greift sie unter anderem auf die vernetzten Landesdatenbanken laut Artikel 11 Absatz 3 zurück.

Art. 10

Kriterien und Modalitäten für die Überwachung

1. Im Rahmen ihrer Pflicht laut Artikel 9, die Daten über die Wassermengen für Bewässerungszwecke an SIGRIAN zu übermitteln und regelmäßig zu aktualisieren, müssen die Bewässerungskörperschaften bzw. zuständigen Behörden folgendes überwachen:

- piccole derivazioni: I volumi prelevati nei mesi da marzo a novembre sono da trasmettere entro il mese di gennaio dell'anno successivo; nel caso in cui la concessione preveda la derivazione anche nei mesi da dicembre a febbraio il volume prelevato in tale periodo deve essere comunicato entro marzo. In caso di concessioni ad uso plurimo i volumi prelevati per altri usi sono da indicare entro il mese di gennaio di ogni anno;

b) volumi utilizzati:

I dati sono da trasmettere entro il mese di gennaio;

c) punti di restituzione al reticolo idrografico:

I volumi restituiti sono da comunicare entro il mese di gennaio. In caso di più punti di restituzione su uno stesso schema irriguo, è possibile trasmettere al SIGRIAN il solo dato complessivo;

d) rilasci alla circolazione sotterranea:

I dati sono da comunicare entro il mese di gennaio. I rilasci, stimati secondo le modalità di cui all'articolo 10, comma 7, sono associati a specifici punti opportunamente individuati sullo stesso schema irriguo.

2. Anche per i prelievi e le restituzioni strategici di cui all'articolo 6, comma 5, vige l'obbligo di trasmissione del dato mensile di prelievo alla banca dati SIGRIAN. L'ufficio idrografico provinciale definisce le modalità di trasmissione in tempo reale, il formato dei dati, la cadenza di trasmissione e la piattaforma informatica cui inviarli.

3. Per l'auto-provvigionamento la Provincia trasmette al SIGRIAN, all'inizio dell'anno successivo, i dati relativi ai volumi idrici prelevati/utilizzati, aggregati secondo le disposizioni di cui al comma 4 dell'articolo 8. Nel fare ciò si avvale anche delle banche dati provinciali integrate di cui al comma 3 dell'articolo 11.

Art. 10

Criteri e modalità di monitoraggio

1. In relazione all'obbligo di cui all'articolo 9 di trasmettere i dati sui volumi idrici a scopo irriguo alla banca dati SIGRIAN e di aggiornarli periodicamente, gli Enti irrigui ovvero le Autorità competenti devono monitorare:

a) Ableitungsstellen und jeweils entnommene Mengen,

b) gemeinschaftliche Übergabestellen und jeweilige Verbrauchsmengen,

c) Stellen, an denen Wasser in das Gewässernetz zurückgegeben wird, mit Bezug auf das Gewässer, in welches das Wasser einfließt, samt Mengenangabe,

d) Abgabe ins Grundwasser samt Mengenangabe, falls möglich.

2. Bei gemeinschaftlicher Bewässerung übermitteln die Bewässerungskörperschaften, mit Bezug auf die Bestimmungen laut Absatz 1 Buchstabe a) direkt oder über den Landesverband/ANBI der Datenbank SIGRIAN Informationen über die Ableitungen zu Bewässerungs- oder Mehrfachzwecken, die der Mess- bzw. Schätzpflcht unterliegen, samt den Daten über die Konzessionen und weitere Daten, welche die Datenbank benötigt. Die Bewässerungskörperschaften erheben die effektiv zu Bewässerungs- oder Mehrfachzwecken abgeleiteten Wassermengen, gemessen im Sinne von Artikel 3 Absatz 1 oder geschätzt nach der Methode laut Artikel 8, und übermitteln sie in der selben Form.

3. Die Daten, die aus den Wassermessungen der Entnahmen und der Rückgaben betreffend die Eigenversorgung hervorgehen, teilt der Nutzer dem für Bonifizierung zuständigen Landesamt mit. Die Mitteilung muss die Angabe eventueller Ausfälle des Wassermessgeräts enthalten sowie die Schätzung der entnommenen oder zurückgegebenen Wassermengen in der Zeit des Ausfalls, entsprechend den im Artikel 8 angeführten Modalitäten.

4. Das zuständige Landesamt sammelt und ordnet die Daten über die Eigenversorgung in der Datenbank, die Teil des Systems der Landesdatenbanken ist, wie in Artikel 11 Absatz 3 vorgesehen. Die gemessenen oder geschätzten Daten über die Ableitungen und die Daten über die abgeleiteten Wassermengen (Absatz 1 Buchstabe a), werden SIGRIAN zusammengefasst nach homogenen Gebieten übermittelt, gemäß den Bestimmungen laut Artikel 8 Absatz 4.

5. Mit Bezug auf Absatz 1 Buchstabe b) geben die Bewässerungskörperschaften die Daten über die am Anfang des Bewässerungsgebietes gemessenen oder geschätzten verbrauchten Wassermengen in SIGRIAN ein.

6. Bei Eigenversorgung werden die verbrauchten Mengen den abgeleiteten

a) i punti di derivazione e relativi volumi prelevati;

b) i punti di consegna distrettuali e relativi volumi utilizzati;

c) i punti di restituzione al reticolo idrografico con riferimento al corpo idrico recettore e relativi volumi;

d) i rilasci alla circolazione sotterranea e relativi volumi (ove possibile).

2. Con riferimento a quanto previsto alla lettera a) del comma 1, per l'irrigazione collettiva gli Enti irrigui trasmettono direttamente o tramite la Federazione provinciale/ANBI al SIGRIAN le informazioni inerenti alle derivazioni ad uso irriguo o plurimo soggette all'obbligo di misura o stima, le informazioni sulle relative concessioni e quanto previsto dal SIGRIAN stesso. Gli Enti irrigui rilevano e trasmettono allo stesso modo i volumi effettivamente prelevati ad uso irriguo o plurimo misurati secondo le modalità descritte al comma 1 dell'articolo 3, o stimati secondo la metodologia indicata all'articolo 8.

3. I dati risultanti dalle misurazioni dei prelievi e delle restituzioni relativi all'auto-approvvisionamento sono comunicati dall'utente all'Ufficio provinciale competente per la bonifica. La comunicazione contiene l'evidenza di eventuali periodi di mancato funzionamento del misuratore e, nel caso, la stima, secondo le modalità previste dall'articolo 8, dei volumi prelevati o restituiti in tali periodi.

4. L'ufficio provinciale competente raccoglie e organizza i dati sull'auto-approvvisionamento nella banca dati facente parte del sistema delle banche dati provinciali di cui al comma 3 dell'articolo 11. I dati sulle derivazioni e i volumi prelevati (lettera a) del comma 1), misurati o stimati, sono trasmessi al SIGRIAN in forma aggregata secondo le disposizioni di cui al comma 4 dell'articolo 8.

5. Con riferimento a quanto previsto alla lettera b) del comma 1, gli Enti irrigui inseriscono in SIGRIAN i dati sui volumi utilizzati alla testa dei distretti irrigui, misurati o stimati.

6. Per l'auto-approvvisionamento i volumi utilizzati sono equiparati ai volumi prelevati e

Mengen gleichgesetzt und auf das im Sinne von Artikel 8 Absatz 4 festgelegte homogene Gebiet bezogen.

7. Mit Bezug auf die Bestimmungen laut Absatz 1 Buchstabe c) werden SIGRIAN jene Rückgabestellen mitgeteilt, die das Haupt-, Primär- und Sekundärnetz betreffen, wenn sie für die Quantifizierung der Mengen im Sinne von Artikel 3 Absätze 1 und 5 für relevant befunden wurden.

8. Mit Bezug auf die Bestimmungen laut Absatz 1 Buchstabe d) müssen die zuständigen Körperschaften und Behörden in jenen Fällen, die für die Quantifizierung der Wassermengen relevant erscheinen, SIGRIAN die Daten zur Abgabe ins Grundwasser übermitteln. Wo dies zutrifft, müssen die Wassermengen gemäß Artikel 8 geschätzt werden. Erfolgen in einem Bewässerungsgebiet auch Rückgaben in Oberflächengewässer, so kann die Menge, falls kein Messgerät vorhanden ist, geschätzt werden; ebenfalls möglich ist die Angabe der Summe aus gemessenen und geschätzten Werten.

9. Die Bewässerungskörperschaften und zuständigen Landesämter sorgen im Rahmen ihrer Zuständigkeit für die Aktualisierung und Ergänzung der in SIGRIAN einzugebenden Daten laut Absatz 1 Buchstaben a), b), c) und d).

Art. 11

Verwaltung des Informationsflusses

1. Im Sinne der Bestimmungen der ministeriellen Leitlinien werden als „endgültige Daten“ der Datenbank SIGRIAN jene betrachtet, welche die technische Datenprüfung seitens der Landesverwaltung bestanden haben.

2. Um den Informationsfluss zu gewährleisten, wie auch von Artikel 95 Absatz 3 des GvD Nr. 152/2006 vorgeschrieben, wird folgendes vorgesehen:

a) die auf die gemeinschaftliche Bewässerung laut Artikel 3 und 10 bezogenen Daten werden von den Bewässerungskörperschaften an die Datenbank SIGRIAN übermittelt und daraufhin vom Land bestätigt,

b) die Daten betreffend die Eigenversorgung laut den Artikeln 3 und 10 werden vom Land auf ihr Format hin überprüft und anschließend an SIGRIAN übermittelt.

3. Im Sinne von Absatz 2 Buchstabe b) ermittelt und aktualisiert die jeweils zuständige Organisationseinheit der Landesverwaltung die einschlägigen Datenbanken, welche Daten über Ableitungen enthalten, und veranlassen,

riferiti all'area omogenea individuata ai sensi del comma 4 dell'articolo 8.

7. Con riferimento a quanto previsto alla lettera c) del comma 1, sono trasmessi al SIGRIAN i dati relativi ai punti di restituzione inerenti alla rete principale, primaria e secondaria, ritenuti rilevanti ai fini della quantificazione dei volumi, come individuati ai commi 1 e 5 dell'articolo 3.

8. Con riferimento a quanto previsto alla lettera d) del comma 1, gli Enti ovvero le Autorità competenti trasmettono al SIGRIAN i dati relativi ai rilasci alla circolazione sotterranea laddove il fenomeno sia ritenuto rilevante ai fini della quantificazione dei volumi. Laddove presenti, i volumi rilasciati sono stimati secondo quanto previsto all'articolo 8. Se nel distretto irriguo sono presenti anche punti di restituzione superficiale privi di misuratore, i rilasci possono essere quantificati mediante stima o mediante la somma di valori stimati e valori misurati.

9. Gli Enti irrigui e gli uffici provinciali competenti provvedono, per quanto di rispettiva competenza, ad aggiornare/integrare in SIGRIAN i dati di cui al comma 1, lettere a), b), c), e d).

Art. 11

Gestione dei flussi informativi

1. Secondo quanto previsto dalle Linee Guida ministeriali, è considerato “dato finale” della banca dati SIGRIAN quello che supera il processo di validazione tecnica ad opera dell'Amministrazione provinciale.

2. Ai fini di garantire i flussi informativi, previsti anche all'articolo 95, comma 3, del d.lgs. n. 152/2006, si prevede quanto segue:

a) i dati relativi all'irrigazione collettiva di cui agli articoli 3 e 10, sono trasmessi al SIGRIAN dagli Enti irrigui e successivamente validati dalla Provincia;

b) i dati relativi all'auto-provvigionamento di cui agli articoli 3 e 10 sono trasmessi al SIGRIAN dalla Provincia previa verifica della congruità del loro formato.

3. Ai fini della lettera b) del comma 2, le competenti strutture provinciali provvedono a individuare e integrare le rispettive banche dati esistenti che contengono informazioni circa i prelievi, nonché a elaborare, in coordinamento

dass diese Daten - in Absprache mit CREA - mit der Datenbank SIGRIAN zusammengeführt werden.

Art. 12

Verwaltungsstrafen

1. Gegen die Inhaber von Wasserkonzessionen für die Bewässerung wird in folgenden Fällen eine Verwaltungsstrafe im Sinne von Artikel 57/bis Absatz 2 Buchstabe a) des Landesgesetzes vom 18. Juni 2002, Nr. 8, in geltender Fassung, verhängt:

a) Verletzung der Pflichten im Rahmen der Vorschriften über den Einbau und die Instandhaltung der Vorrichtungen für die Messung der Wasserentnahmen und der Rückgaben,

b) nicht erfolgte Mitteilung der Daten betreffend die Messung oder die Schätzung der Bewässerungswassermengen innerhalb der festgelegten Fristen.

con il CREA, le modalità di integrazione con la banca dati SIGRIAN.

Art. 12

Sanzioni

1. In caso di violazione degli obblighi di seguito specificati da parte dei titolari di concessioni irrigue si applica la sanzione prevista dall'articolo 57/bis, comma 2, lettera a), della legge provinciale 18 giugno 2002, n. 8, e successive modifiche:

a) violazione delle prescrizioni concernenti l'installazione e la manutenzione degli strumenti per la misurazione dei prelievi e delle restituzioni;

b) mancata comunicazione periodica dei dati relativi alla misurazione o alla stima dei volumi irrigui.

G:\DATEN\LEGGI\Landwirtschaft\Messung Wassermengen\2018 12 11_Bestimmungen Messung_rev.docx

Sichtvermerke i. S. d. Art. 13 L.G. 17/93
über die fachliche, verwaltungsgemäße
und buchhalterische Verantwortung

Visti ai sensi dell'art. 13 L.P. 17/93
sulla responsabilità tecnica,
amministrativa e contabile

Der Amtsdirektor 13/12/2018 11:16:10 Il Direttore d'ufficio
SORDINI CLAUDIO

Der Abteilungsdirektor 13/12/2018 11:22:58 Il Direttore di ripartizione
PAZELLER MARTIN

Laufendes Haushaltsjahr

Esercizio corrente

La presente delibera non dà luogo a
impegno di spesa.
Dieser Beschluss beinhaltet keine
Zweckbindung

zweckgebunden

impegnato

als Einnahmen
ermittelt

accertato
in entrata

auf Kapitel

sul capitolo

Vorgang

operazione

Der Direktor des Amtes für Ausgaben 14/12/2018 09:05:19 Il direttore dell'Ufficio spese
NATALE STEFANO

Der Direktor des Amtes für Einnahmen Il direttore dell'Ufficio entrate

Diese Abschrift
entspricht dem Original

Per copia
conforme all'originale

Datum / Unterschrift

data / firma

Abschrift ausgestellt für

Copia rilasciata a



Der Landeshauptmann
Il Presidente

KOMPATSCHER ARNO

18/12/2018

Der Generalsekretär
Il Segretario Generale

MAGNAGO EROS

18/12/2018

Es wird bestätigt, dass diese analoge Ausfertigung, bestehend - ohne diese Seite - aus 24 Seiten, mit dem digitalen Original identisch ist, das die Landesverwaltung nach den geltenden Bestimmungen erstellt, aufbewahrt, und mit digitalen Unterschriften versehen hat, deren Zertifikate auf folgende Personen lauten:

nome e cognome: Arno Kompatscher

Si attesta che la presente copia analogica è conforme in tutte le sue parti al documento informatico originale da cui è tratta, costituito da 24 pagine, esclusa la presente. Il documento originale, predisposto e conservato a norma di legge presso l'Amministrazione provinciale, è stato sottoscritto con firme digitali, i cui certificati sono intestati a:

nome e cognome: Eros Magnago

Die Landesverwaltung hat bei der Entgegennahme des digitalen Dokuments die Gültigkeit der Zertifikate überprüft und sie im Sinne der geltenden Bestimmungen aufbewahrt.

Ausstellungsdatum

18/12/2018

Diese Ausfertigung entspricht dem Original

L'Amministrazione provinciale ha verificato in sede di acquisizione del documento digitale la validità dei certificati qualificati di sottoscrizione e li ha conservati a norma di legge.

Data di emanazione

Per copia conforme all'originale

Datum/Unterschrift

Data/firma